



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 marzo 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 0

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 26 settembre 2000, n. 504.

Modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 398 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Moruzzo.

[pag. 3076](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 2 ottobre 2000, n. 508.

Modifica al proprio decreto 16 agosto 2000, n. 430 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di S. Daniele del Friuli.

[pag. 3076](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 4 ottobre 2000, n. 512.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 477 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto e approvazione nuova graduatoria.

[pag. 3077](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 ottobre 2000, n. 513.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 340 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di San Quirino e approvazione nuova graduatoria.

[pag. 3078](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2000, n. 516.

Modifica al proprio decreto 16 agosto 2000, n. 418 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Taipana.

pag. 3078

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2000, n. 517.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 315 e modifica del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Azzano Decimo e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3079

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 ottobre 2000, n. 518.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 447 e modifica del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Porpetto e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3079

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 ottobre 2000, n. 519.

Modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Castelnovo del Friuli.

pag. 3080

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 11 ottobre 2000, n. 520.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 380 e modifica del proprio decreto 14 agosto

2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3081

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 16 ottobre 2000, n. 521.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 464 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di S. Giovanni al Natisone e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3082

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 18 ottobre 2000, n. 522.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 485 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Udine e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3082

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 ottobre 2000, n. 524.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 355 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Attimis e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3083

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 dicembre 2000, n. 603.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 416 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Venzone e approvazione della nuova graduatoria.

pag. 3084

2 0 0 1

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 8.

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

pag. 3084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 febbraio 2001, n. 050/Pres.

Legge 865/1971, articolo 16. Commissione provinciale di Udine per la determinazione dell'indennità di espropriazione - sostituzione componente.

pag. 3095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 febbraio 2001, n. 054/Pres.

Nomina del tutore dei minori.

pag. 3096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 059/Pres.

Integrazione del D.P.G.R. n. 0254/Pres. del 3 luglio 1998 concernente: riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «gelate» verificatosi in Provincia di Udine dal 21 al 22 marzo 1998 e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 3096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 060/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi nelle Province di Udine e di Gorizia dal 1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000 e delimitazione dei territori danneggiati.

pag. 3097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 061/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Progetto di ampliamento della cava denominata Petrovizza Marmo S.r.l. sita in Monrupino (Trieste).

pag. 3099

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 28 febbraio 2001, n. 3.

Sospensione del Consiglio comunale di Pordenone. Nomina commissario.

pag. 3099

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 077-GO/ESR/537. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. di Romans d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed urbani pericolosi.

pag. 3100

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 078-UD/ESR/2663. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Cra-cogna Gian Pietro di Gemona del Friuli (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 3101

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 079-PN/ESR/1510. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Carlon Guido di Montereale Valcellina (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

pag. 3102

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 080-TS/ESR/264. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Atzori Osvaldo di Santo Stino di Livenza (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

[pag. 3103](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 081-TS/ESR/1454. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Auto-trasporti Hervat & Zia di B. Hervat e E. Zia S.n.c. di S. Dorligo della Valle (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3103](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 082-TS/ESR/286. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Fogliani S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non tossici e nocivi.

[pag. 3104](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 083-TS/ESR/1411. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Fogliani S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3105](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 084-TS/ESR/1414. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Danev Dragotin di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3105](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 085-TS/ESR/1452. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Mafra S.n.c. di Skerlavaj Franco e Rismondo Marco di Trieste, località Trebiciano ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3106](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 086-UD/ESR/2647. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Idonea di Belotti Chiara e Zuliani Renato S.n.c. di Campofornido (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3107](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 087-GO/ESR/590. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Bressan Armando di Gorizia ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3107](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 088-TS/ESR/1472. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Gregori Renzo di San Dorligo della Valle (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3108](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 089-PN/ESR/1566. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla Società SCAV.AR. di Toffolo Giovanni & C. S.n.c. di Arba (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3109](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 090-UD/ESR/2695. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Marassi Pierluigi di Cercivento (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3110](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 091-PN/ESR/230. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Fedrigo Franco di Polcenigo (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri.

[pag. 3112](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 092-GO/ESR/586. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Zorzin Flavio di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

[pag. 3113](#)

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 26 febbraio 2001, n. 477/DR.

Istituzione del «Centro didattico e naturalistico di Basovizza» quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste.

[pag. 3114](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 gennaio 2001, n. 1.

Annullamento del proprio decreto 11 ottobre 2000, n. 520 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo e approvazione nuova graduatoria.

[pag. 3116](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 15 gennaio 2001, n. 2.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 292 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Lucinico e approvazione nuova graduatoria.

[pag. 3116](#)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 febbraio 2001, n. 15.

Iscrizione dei dirigenti venatori nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1999.

[pag. 3117](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 febbraio 2001, n. EST. 32-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

[pag. 3120](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 febbraio 2001, n. EST. 38-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

[pag. 3121](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2001, n. 453. (Estratto).

Comune di Capriva del Friuli. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 22

novembre 2000, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3125](#)

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso relativo all'avvio del procedimento di comunicazione ai produttori di latte e/o prodotti lattiero-caseari dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 2001-2002.

[pag. 3125](#)

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

[pag. 3125](#)

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale.

[pag. 3126](#)

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3126](#)

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3126](#)

Comune di Precenico. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3126](#)

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale in frazione Remugnano, zona omogenea 02 - ambito di Centro civico.

[pag. 3126](#)

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 3126](#)

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale.

[pag. 3127](#)

Comune di San Martino al Tagliamento, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 45/2000.

[pag. 3127](#)

Comune di Sutrio. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale.

[pag. 3127](#)

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 111 al Piano regolatore generale.

[pag. 3127](#)

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

[pag. 3127](#)

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione 31 gennaio 2001, n. 5. D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0462/Pres. - Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Ricostituzione.

[pag. 3128](#)

 PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 31
del 7 febbraio 2001)*

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI**

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio». Comunicato.

[pag. 3128](#)

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini «Lugana» D.O.C. Comunicato.

[pag. 3128](#)

 PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. - Udine:

Avviso di approvazione della deliberazione relativa a fissazione degli obiettivi, programmi da attuare, individuazione risorse e priorità ed emanazione direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2001.

[pag. 3128](#)

Direzione regionale degli affari europei - Trieste:

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di attuazione del Regolamento (CE) 2064/1997 della Commissione.

[pag. 3128](#)

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di sistemazione del sedime, con funzioni

di parco urbano, dell'ex Chiesa di Madonna delle Grazie.

[pag. 3129](#)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Polisportivo comunale.

[pag. 3129](#)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di un mezzo «Terna» ad uso del Comune di Gemona del Friuli.

[pag. 3129](#)

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia:

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di strumentazione per laboratorio sito presso la Casa dell'Agricoltura di Cormons.

[pag. 3130](#)

Ente per la Zona Industriale di Trieste - EZIT - Trieste:

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei lavori di adeguamento e revisione dei raccordi ferroviari nel comprensorio industriale di Trieste.

[pag. 3130](#)

POSTE ITALIANE S.p.A. - Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di ristrutturazione degli uffici postali di Gemona del Friuli, Tarcento, S. Daniele del Friuli, Brugnera e Prata di Pordenone.

[pag. 3130](#)

Comune di Coseano (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica del Piano insediamenti produttivi P.I.P.

[pag. 3131](#)

Comune di Fagagna (Udine):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona industriale del capoluogo.

pag. 3131

Comune di Grado (Gorizia):

Riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'esercizio denominato «Hotel Eden». Deliberazione della Giunta comunale 30 gennaio 2001, n. 24. (Estratto).

pag. 3132

Comune di Povoletto (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola Flebus Alessandro.

pag. 3132

Comune di Ruda (Udine):

Avviso di deposito e di adozione di un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al recupero funzionale ed al riuso di un complesso edilizio di interesse storico ed ambientale situato in Ruda capoluogo.

pag. 3132

Comune di Zoppola (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della Zona H.2.2 presentato dalla ditta Bisaro Enrico e Bisaro Enrico S.r.l.

pag. 3133

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 20 febbraio 2001, n. 5563. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Gasparutti Enrico di Corno di Rosazzo (Udine) all'eser-

cizio della discarica di 2^a categoria tipo «A», per inerti, sita in località Cave a Cormons.

pag. 3133

Decreto dirigenziale 20 febbraio 2001, n. 5565. (Estratto). Approvazione del manuale di gestione relativo alla ditta E.N.A.M. di Ronchi dei Legionari.

pag. 3133

Provincia di Pordenone:

Determinazione dirigenziale - num. Reg. gen. 2001/230 esecutiva in data 2 febbraio 2001. (Estratto). Ditta Mistral FVG S.r.l. di Spilimbergo. Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto d'incenerimento rifiuti, sito in Spilimbergo.

pag. 3134

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 14 febbraio 2001, n. 77. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errara - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

pag. 3134

Determinazione dirigenziale 16 febbraio 2001, n. 81. (Estratto). Sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento di idrato di calcio di II categoria, tipo B in località Vignano di Plavia nel Comune di Muggia - variante non sostanziale.

pag. 3135

Determinazione dirigenziale 22 febbraio 2001, n. 87. (Estratto). Deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi nel Comune di S. Dorligo della Valle - Trieste - voltura dell'autorizzazione all'esercizio da Wärtsilä NSD Italia S.p.A. a Wärtsilä Italia S.p.A.

pag. 3135

Provincia di Udine:

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 6 luglio 2000, n. 312/2000. (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco, località Firmano. Proroga decreto provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti.

pag. 3135

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 13 luglio 2000, n. 326/2000. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione esercizio 2^o lotto della discarica di 2^a categoria, tipo B).

pag. 3136

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 13 luglio 2000, n. 327/2000. (Estratto). Ditta Danelutto S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località Campi del Torre. Proroga gestione discarica di 1^a categoria.

pag. 3137

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 luglio 2000, n. 338/2000. (Estratto). Comune di Pulfero - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 3137

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 luglio 2000, n. 353/2000. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

pag. 3138

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 9 agosto 2000, n. 362/2000. (Estratto). Ditta Autorecuperi di Chiavacci - Liani e Pramparo S.n.c. di Codroipo - Comune di Codroipo. Proroga decreto

provinciale n. 31210/1990 del 28 agosto 1990 e successive modifiche.

pag. 3138

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 17 agosto 2000, n. 366/2000. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa, località Privano. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati e rifiuti pericolosi.

pag. 3139

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 18 agosto 2000, n. 371/2000. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campofornido - Comune di Campofornido. Autorizzazione utilizzo ceneri nella discarica 1^a categoria.

pag. 3140

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 31 agosto 2000, n. 383/2000. (Estratto). Ditta Inner S.r.l. di San Canzian d'Isonzo - Comune di Gonars, località «Chiapponat». Proroga gestione discarica di 2^a categoria tipo A).

pag. 3141

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 26 settembre 2000, n. 428/2000. (Estratto). Ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Proroga precedenti determinazioni n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/92 del 3 dicembre 1992 e n. 732/1999 del 10 dicembre 1999.

pag. 3141

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 19 ottobre 2000, n. 465/2000. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine, via Gonars. Proroga termine previsto dalla precedente determina provinciale n. 192/2000 del 28 aprile 2000.

pag. 3142

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 25 ottobre 2000, n. 485/2000. (Estratto). Ditta Agriforest Soc. Coop. a r.l. di Chiusaforte -

Comune di Chiusaforte. Proroga autorizzazione provinciale n. 677/1999 del 18 novembre 1999.

[pag. 3142](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 25 ottobre 2000, n. 486/2000. (Estratto). Comune di Fiumicello - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli.

[pag. 3143](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 31 ottobre 2000, n. 497/2000. (Estratto). Comune di Artegna - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

[pag. 3144](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 2 novembre 2000, n. 501/2000. (Estratto). Ditta Eco Felix S.p.A. di Udine - Comune di Pozzuolo del Friuli. Revoca articolo 3 della determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 e rideterminazione termini per la gestione discarica di 1^a categoria.

[pag. 3144](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 6 novembre 2000, n. 505/2000. (Estratto). Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano - Comune di Manzano. Proroga esercizio provvisorio sperimentale dell'impianto di termodistruzione rifiuti speciali.

[pag. 3145](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 7 novembre 2000, n. 506/2000. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Presa atto modifica al programma di ricopertura provvisoria della discarica di 1^a categoria.

[pag. 3145](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 10 novembre 2000, n. 524/2000. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. - Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili

raccolti nel territorio al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

[pag. 3146](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 24 novembre 2000, n. 579/2000. (Estratto). Ditta Valerio S.r.l. di Torviscosa - Comune di Tapogliano, località «Mlaca». Autorizzazione all'esercizio della discarica di 2^a categoria tipo A).

[pag. 3146](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 1 dicembre 2000, n. 603/2000. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campofornido - Comune di Basiliano, località «Braidia». Autorizzazione all'esercizio dei due lotti funzionali della discarica di 2^a categoria tipo B).

[pag. 3146](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 11 dicembre 2000, n. 638/2000. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Autorizzazione piano lavori di ripristino del pozzo spia della discarica di 1^a categoria.

[pag. 3147](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 15 dicembre 2000, n. 664/2000. (Estratto). Ditta LIF - Linee Industriali Forniture S.p.A. di Pradamano - Comune di Remanzacco, loc. Cerneglons. Proroga termine per sistemazione finale del 1^o lotto della discarica di 2^a categoria tipo A).

[pag. 3148](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 dicembre 2000, n. 688/2000. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine, via Gonars. Proroga termine per l'esercizio provvisorio dell'impianto di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili.

[pag. 3148](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 22 dicembre 2000, n. 694/2000. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa, località Privano. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati e rifiuti pericolosi.

[pag. 3149](#)

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 696/2000. (Estratto). Consorzio A & T 2000 - Servizi Comunali Associati di Codroipo. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

pag. 3150

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 697/2000. (Estratto). Comune di Manzano. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana.

pag. 3150

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 698/2000. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Mortegliano, località «Braiduzzis». Proroga precedente decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 e successivi provvedimenti autorizzativi, per discarica di 1^a categoria.

pag. 3151

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 29 dicembre 2000, n. 713/2000. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

pag. 3152

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 29 dicembre 2000, n. 715/2000. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli - Comune di Cividale del Friuli, località «Murà». Proroga decreto sindacale n. 87/1993 del 1^o giugno 1993 e provvedimenti provinciali n. 219/1998 del 19 giugno 1998, n. 431/1999 del 26 maggio 1999 e n. 268/2000 del 6 giugno 2000.

pag. 3152

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Graduatoria della pubblica selezione, per chiamata diretta, per titoli ed esami a n. 2 posti di Operatore

tecnico specializzato elettricista impiantista manutentore - Categoria BS).

pag. 3153

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare all'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli.

pag. 3153

Graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di Operatore professionale sanitario - Ostetrica - Categoria C.

pag. 3153

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche).

pag. 3153

Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 28 posti di Operatore professionale sanitario - Infermiere, Cat. C, riservato a categorie disabili.

pag. 3154

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Categoria C.

pag. 3155

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo.

pag. 3162

Comune di Pagnacco (Udine):

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo determinato (un anno) di un posto di Istruttore tecnico - 6^a qualifica funzionale - Area tecnica e tecnica-manutentiva.

pag. 3162

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 0

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 26 settembre 2000, n. 504.

Modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 398 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Moruzzo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ed, in particolare, l'articolo 29 che stabilisce i requisiti e le priorità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il D.P.G.R. n. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, che approva il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 31 dicembre 1999, n. 30»;

VISTE le domande, regolarmente presentate per l'ammissione e il trasferimento nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia per l'annata venatoria 2000-2001, pervenute al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTA la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 21 giugno 2000, relativa all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2000-2001, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia;

VISTO il proprio decreto n. 398 del 14 agosto 2000 con il quale si approva la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Moruzzo;

RILEVATO che, a seguito di errore materiale, il nominativo di cui al punto 3 del suddetto decreto è stato indicato in «Massarino Fermo» in luogo di «Missarino Fermo» e che pertanto si deve provvedere a modificare il suddetto decreto;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. A parziale modifica del proprio decreto n. 398 del 14 agosto 2000, concernente l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Moruzzo, il nominativo di cui al punto 3 del suddetto decreto è rettificato, a seguito di errore materiale, in «Missarino Fermo».

Udine, 26 settembre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 2 ottobre 2000, n. 508.

Modifica al proprio decreto 16 agosto 2000, n. 430 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di S. Daniele del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ed, in particolare, l'articolo 29 che stabilisce i requisiti e le priorità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il D.P.G.R. n. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, che approva il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 31 dicembre 1999, n. 30»;

VISTE le domande, regolarmente presentate per l'ammissione e il trasferimento nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia per l'annata venatoria 2000-2001, pervenute al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTA la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 21 giugno 2000, relativa all'approvazione delle graduatorie, per l'annata venatoria 2000-2001, dei cacciatori nelle singole riserve di caccia;

VISTO il proprio decreto n. 430 del 16 agosto 2000 con il quale si approva la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di S. Daniele del Friuli;

RILEVATO che, a seguito di errore materiale, il nominativo inserito al 1° posto della graduatoria del suddetto decreto è stato indicato in «Peressotti Claudio» in

luogo di «Peressotti Claudio Lino» e che pertanto si deve provvedere a modificare il suddetto decreto;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. A parziale modifica del proprio decreto n. 430 del 16 agosto 2000, concernente l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di S. Daniele del Friuli, il nominativo di cui al punto 1 del suddetto decreto è rettificato, a seguito di errore materiale, in «Peressotti Claudio Lino».

Udine, 2 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 4 ottobre 2000, n. 512.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 477 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto e approvazione nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 310, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con il quale è stata archiviata, fra le altre, la domanda di assegnazione nella riserve di caccia di Tarvisio-Malborghetto (posizione n. 24) del sig. De Stefani Lucio in quanto l'indicazione del periodo di residenza non permetteva di definire l'inserimento nella graduatoria dei cacciatori da ammettere alla riserva di caccia;

VISTO altresì il proprio decreto n. 477 del 16 agosto 2000 con il quale il signor Piussi Olinto è stato inserito al 21esimo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto in quanto risultava risiedere nel Comune comprendente la riserva richiesta da meno di cinque anni;

VISTE le richieste di riesame della propria situazione, presentate in data 4 settembre 2000, dal sig. Piussi Olinto e, in data 6 settembre 2000, dal sig. De Stefani Lucio con le quali si documenta un periodo di residenza in un Comune ricadente nella riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto superiore a cinque anni;

RIESAMINATI gli elementi di fatto in base ai quali si è deciso di escludere o collocare in graduatoria rispettivamente i signori De Stefani Lucio e Piussi Olinto;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 477/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di annullare d'ufficio, in via di autotutela, il proprio decreto n. 477 del 16 agosto 2000;
2. di escludere dall'allegato A, «domande di assegnazione archiviate in quanto incomplete e/o errate», del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor De Stefani Lucio (posizione n. 24);
3. di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto:
 1. Piussi Olinto;
 2. Schmoliner Ernesto;
 3. Plesin Antonio;
 4. Rosic Francesco;
 5. Hosnar Massimo;
 6. Buzzi Alessandro;
 7. Zelloth Enrico;
 8. Schnabl Uberto;
 9. Not Danilo;
 10. Zelloth Ermanno;
 11. Kanduth Cristian;
 12. Wedam Cristiano;
 13. Zelloth Riccardo;
 14. De Stefani Lucio;
 15. Kugi Carlo;
 16. Pividori Stefano;
 17. Degli Uomini Franco;
 18. Quaglia Giancarlo;
 19. Quaglia Lino;
 20. Chiavotti Aldo;
 21. Gardel Franco;
 22. Vidoni Luca;
 23. Andreutti Edoardo;

24. Piazza Giorgio;
25. Jogna Prat Noè;
26. Casali Franco;
27. Marchello Alcide Lorenzo;
28. Zanetti Giancarlo;
29. Santin Graziano;
30. Delmestro Giampiero.

Udine, 4 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 ottobre 2000, n. 513.

Annulamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 340 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di San Quirino e approvazione nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di San Quirino, presentata dal sig. Antonel Oscar in data 30 marzo 2000, dalla quale risulta che il medesimo è socio della riserva di caccia di San Giorgio della Richinvelda dal 1997, a seguito di trasferimento coattivo disposto ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 42/1996;

VISTO il proprio decreto n. 340 del 14 agosto 2000 con il quale il signor Antonel Oscar è stato inserito al terzo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di San Quirino;

RIESAMINATI gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è deciso di collocare in graduatoria il sig. Antonel Oscar e ritenuto che la domanda di trasferimento debba essere archiviata, in via di autotutela, per mancanza dei requisiti di legge, in quanto presentata da meno di cinque anni solari dalla data di assegnazione nella riserva di caccia;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunica-

zione dell'avvio del procedimento al sig. Antonel Oscar ed agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 340/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di includere nell'allegato A, «domande di trasferimento archiviate per mancanza dei requisiti» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Antonel Oscar;
2. di annullare d'ufficio, in via di autotutela, il proprio decreto n. 340 del 14 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di San Quirino:
 1. Salpietro Cozzonella Gianbattista;
 2. Pittalà Simone;
 3. Selam Gustavo;
 4. Annunziato Vincenzo;
 5. Chiarottin Alessandro.

Udine, 6 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2000, n. 516.

Modifica al proprio decreto 16 agosto 2000, n. 418 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Taipana.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il proprio decreto n. 418 del 16 agosto 2000 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Taipana;

VISTO che tale assegnazione è stata disposta, ai sensi dell'articolo 29, comma 6 della legge regionale n. 30/1999, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili, in considerazione del fatto che la riserva di caccia di Taipana risultava confinante col Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie;

PRESO ATTO, a seguito di successiva indagine, che la riserva di Taipana non confina col suddetto Parco e

che quindi non deve essere operata, ai sensi del suddetto comma 6 dell'articolo 29, alcuna riserva di posti a favore dei residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati al Parco o riserva naturale;

RITENUTO quindi di modificare, come sopra precisato, il proprio decreto n. 418 del 16 agosto 2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

Per le considerazioni sopra esposte, al punto 1 del proprio decreto n. 418 del 16 agosto 2000 sono abrogate le parole «, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili».

Udine, 9 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 9 ottobre 2000, n. 517.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 315 e modifica del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Azzano Decimo e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con il quale è stata archiviata, fra le altre, la domanda di assegnazione nella riserva di caccia di Azzano Decimo (posizione n. 9) del sig. Bornia Raniero in quanto la fotocopia della carta di identità allegata, risultava priva della copertina riportante il numero progressivo del documento di riconoscimento;

VISTO altresì il proprio decreto n. 315 del 14 agosto 2000 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di Azzano Decimo;

VISTA la richiesta di riesame della propria situazione, presentata in data 19 settembre 2000, dal sig. Bornia Raniero con la quale si evidenzia che la domanda presentata era corredata da tutti i requisiti richiesti in quanto la fotocopia parziale della carta d'identità riportava, comunque, in calce, il numero progressivo dello stesso documento di riconoscimento;

RIESAMINATI gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è deciso di archiviare la domanda di assegnazione del sig. Bornia Raniero;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 315/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di escludere dall'allegato A, «domande di assegnazione archiviate in quanto incomplete e/o errate», del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Bornia Raniero (posizione n. 9);
2. di annullare d'ufficio, in via di autotutela, il proprio decreto n. 315 del 14 agosto 2000;
3. di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Azzano Decimo:
 1. Nadal Giuseppe;
 2. Brussolo Massimo;
 3. De Carlo Michele;
 4. Truant Antonio;
 5. Bornia Raniero;
 6. Callegher Massimo.

Udine, 9 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 ottobre 2000, n. 518.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 447 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Porpetto e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge, regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Porpetto, presentata dal sig. Cimitan Bruno in

data 6 marzo 2000, dalla quale risulta che il medesimo è socio della riserva di caccia di Cordovado;

VISTO il proprio decreto n. 447 del 16 agosto 2000 con il quale il signor Cimitan Bruno è stato inserito al decimo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di Porpetto;

PRESO ATTO che, a seguito di successiva indagine, il sig. Cimitan Bruno non risulta essere socio della riserva di caccia di Cordovado in quanto non ha provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dalla riserva di caccia suddetta e che pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, risulta decaduto dall'assegnazione nella riserva suddetta;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, nel prevedere che le domande di trasferimento possono essere presentate dai cacciatori assegnati alle riserve di caccia in regola col versamento della quota associativa nella riserva di appartenenza, stabilisce che il mancato versamento della quota associativa alla suddetta riserva nei termini dalla stessa stabiliti comporta la decadenza della domanda di trasferimento;

RITENUTO, alla luce di nuovi gli elementi di fatto e di diritto, che la domanda di trasferimento presentata dal sig. Cimitan Bruno debba essere archiviata ai sensi del suddetto articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres.;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento al sig. Cimitan Bruno ed agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 447/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di includere nell'allegato A «domande di trasferimento archiviate per mancanza dei requisiti» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Cimitan Bruno;
2. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 447 del 16 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Porpetto:
 1. Gesuato Sandro;
 2. Bragagnini Nicolò;
 3. Zuliani Pietro;

4. Zaina Massimino;
5. Mandolini Arrigo;
6. Favalessa Rodolfo;
7. Zuliani Francesco;
8. Rigoni Giovanni;
9. Sguazzin Fioravanti.

Udine, 10 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 ottobre 2000, n. 519.

Modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Castelnuovo del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con il quale è stata archiviata, fra le altre, la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Castelnuovo del Friuli (posizione n. 32) del sig. Fioretto Paolo in quanto presentata su un modello difforme da quello allegato al D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000;

VISTA la richiesta di riesame della propria situazione, presentata in data 8 settembre 2000, dal sig. Fioretto Paolo, con la quale si evidenzia che la domanda di trasferimento presentata, seppure esprimendo tutti i requisiti, non era stata formulata sull'apposito modello in quanto non reperibile;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del suddetto D.P.G.R. 030/Pres., che prevede che le domande di assegnazione e di trasferimento devono essere presentate, rispettivamente, secondo il modello di cui agli allegati A e B del regolamento medesimo;

RITENUTO che il significato letterale di tale norma non esclude la possibilità di presentare domanda anche su modelli difformi, purché riportanti tutti i requisiti e le condizioni imposte dal D.P.G.R. 030/Pres. ed indicati nei suddetti modelli A e B;

PRESO ATTO che la domanda del sig. Fioretto Paolo, seppur presentata su un modulo diverso, contiene tutti gli elementi richiesti nel suddetto allegato B consentendo quindi al Servizio di valutare i requisiti, le priorità e le precedenze fissate nel regolamento per l'assegnazione dei cacciatori;

RITENUTO quindi, in via di autotutela, di escludere dall'elenco di cui al proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 il nominativo del signor Fioretto Paolo (posizione n. 32) e di approvare la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Castelnovo del Friuli;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di escludere dall'allegato A «domande di trasferimento archiviate in quanto incomplete e/o errate» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Fioretto Paolo (posizione n. 32);
2. di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Castelnovo del Friuli:
 1. Fioretto Paolo.

Udine, 10 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 11 ottobre 2000, n. 520.

Annulamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 380 e modifica del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con il quale è stata archiviata, fra le altre, la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Enemonzo (posi-

zione n. 10) del sig. Candotti Stelio in quanto presentata su un modello difforme da quello allegato al D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000;

VISTO altresì il proprio decreto n. 380 del 14 agosto 2000 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva caccia di Enemonzo;

VISTO l'articolo 1, commi 1 e 2, del suddetto D.P.G.R. 030/Pres. che prevede che le domande di assegnazione e di trasferimento devono essere presentate, rispettivamente, secondo il modello di cui agli allegati A e B;

RITENUTO che il significato letterale di tale norma non esclude esplicitamente la possibilità di presentare domanda anche su moduli difformi purché riportanti tutti i requisiti e le condizioni imposte dal D.P.G.R. 030/Pres. ed indicati nei suddetti modelli A e B;

PRESO ATTO che la domanda del sig. Candotti Stelio, seppur presentata su un modello diverso, contiene tutti gli elementi richiesti nel suddetto allegato B consentendo quindi al Servizio di valutare i requisiti, le priorità e le precedenze fissate nel Regolamento per l'assegnazione dei cacciatori;

RIESAMINATI gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è deciso di archiviare la domanda di trasferimento del sig. Candotti Stelio;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 380/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di escludere dall'allegato A «domande di trasferimento archiviate in quanto incomplete e/o errate» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Candotti Stelio (posizione n. 10);
2. di annullare d'ufficio, in via di autotutela, il proprio decreto n. 380 del 14 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo:
 1. Barbaglia Giulio;
 2. Candotti Stelio;
 3. Tolazzi Umberto;
 4. Travani Adriano.

Udine, 11 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 16 ottobre 2000, n. 521.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 464 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di S. Giovanni al Natisone e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di S. Giovanni al Natisone, presentata dai signori Tonon Aldo Silvio e Tonon Olivo in data 8 marzo 2000, dalla quale risulta che i medesimi sono soci della riserva di caccia di S. Vito al Torre;

VISTO il proprio decreto n. 464 del 16 agosto 2000 con il quale i signori Tonon Olivo e Tonon Aldo Silvio sono stati inseriti, rispettivamente, al secondo e al terzo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di S. Giovanni al Natisone;

PRESO ATTO che, a seguito di successiva indagine, i signori Tonon Olivo e Tonon Aldo Silvio non risultano essere soci della riserva di caccia di San Vito al Torre in quanto non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dalla riserva di caccia suddetta e che pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, risultano decaduti dall'assegnazione nella riserva di caccia suddetta;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, nel prevedere che le domande di trasferimento possono essere presentate dai cacciatori assegnati alle riserve di caccia in regola col versamento della quota associativa nella riserva di appartenenza, stabilisce che il mancato versamento della quota associativa alla suddetta riserva nei termini dalla stessa stabiliti comporta la decadenza della domanda di trasferimento;

RITENUTO, alla luce di nuovi elementi di fatto e di diritto, che le domande di trasferimento presentate dai signori Tonon Olivo e Tonon Aldo Silvio debbano essere archiviate ai sensi del suddetto articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres.;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunica-

zione dell'avvio del procedimento ai signori Tonon Olivo e Tonon Aldo Silvio ed agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 464/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di includere nell'allegato A «domande di trasferimento archiviate per mancanza dei requisiti» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, i nominativi dei signori Tonon Olivo e Tonon Aldo Silvio;
2. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 464 del 16 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di S. Giovanni al Natisone:

1. Morassut Luigi.

Udine, 16 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 18 ottobre 2000, n. 522.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 485 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Udine e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Udine, presentata dal sig. Tonutti Giuseppe, dalla quale risulta che il medesimo è socio della riserva di caccia di Talmassons;

VISTO il proprio decreto n. 485 del 16 agosto 2000 con il quale il signor Tonutti Giuseppe è stato inserito al tredicesimo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di Udine;

PRESO ATTO che, a seguito di successiva indagine, il sig. Tonutti Giuseppe non risulta essere socio della riserva di caccia di Talmassons in quanto non ha provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dalla riserva di caccia suddetta e che pertanto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge

regionale n. 30/1999, risulta decaduto dall'assegnazione nella riserva di caccia suddetta;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000, nel prevedere che le domande di trasferimento possono essere presentate dai cacciatori assegnati alle riserve di caccia in regola col versamento della quota associativa nella riserva di appartenenza, stabilisce che il mancato versamento della quota associativa alla suddetta riserva nei termini dalla stessa stabiliti comporta la decadenza della domanda di trasferimento;

RITENUTO, alla luce di nuovi elementi di fatto e di diritto, che la domanda di trasferimento presentata dal sig. Tonutti Giuseppe deve essere archiviata ai sensi del suddetto articolo 1, comma 2, del D.P.G.R. 030/Pres.;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con cui si approva l'elenco delle domande archiviate;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento al sig. Tonutti Giuseppe ed agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 485/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di includere nell'allegato A «domande di trasferimento archiviate per mancanza dei requisiti» del decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Tonutti Giuseppe;
2. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 485 del 16 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Udine:
 1. Chiopris Loris;
 2. Colautti Gino;
 3. Moreale Domenico;
 4. Del Fabbro Oliviero;
 5. Vidoni Alfonso;
 6. Rotter Berton Arduino;
 7. Zilli Rino;
 8. Del Gobbo Sergio;
 9. Marcuzzi Gianni;
 10. Vicario Celestino;
 11. Gargantini Guglielmo;
 12. Michelutti Franco.

Udine, 18 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 ottobre 2000, n. 524.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 355 e modifica al proprio decreto 14 agosto 2000, n. 282 relativi alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Attimis e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione ed il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il proprio decreto n. 282 del 14 agosto 2000 con il quale è stata archiviata, fra le altre, la domanda di assegnazione nella riserva di caccia di Attimis (posizione n. 13) il sig. Burtone Paolo in quanto non indicante, nell'apposito spazio del modello A, il Comune di residenza;

VISTO altresì il proprio decreto n. 355 del 14 agosto 2000 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Attimis;

VISTA la richiesta di riesame della propria situazione, presentata in data 25 ottobre 2000, dal sig. Burtone Paolo, con la quale si evidenzia che nella domanda è stato comunque indicato il Comune di residenza;

RIESAMINATI gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è deciso di archiviare la domanda di trasferimento del sig. Burtone Paolo;

PRESO ATTO che la domanda del sig. Burtone Paolo contiene, nelle premesse, l'indicazione del Comune di residenza, che consente al Servizio di svolgere una completa istruttoria;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 355/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di escludere dall'allegato A «domande di assegnazione archiviate in quanto incomplete e/o errate» del

decreto n. 282 del 14 agosto 2000, il nominativo del signor Burtone Paolo (posizione n. 13);

2. di annullare d'ufficio, in via di autotutela, il proprio decreto n. 355 del 14 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Attimis:

1. Burtone Paolo;
2. Ballus Giuseppe;
3. Tubetti Giacomo.

Udine, 27 ottobre 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 dicembre 2000, n. 603.

Annullamento del proprio decreto 16 agosto 2000, n. 416 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Venzone e approvazione della nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge regionale suddetta che prevede che nelle riserve di caccia confinanti con i Parchi o riserve naturali regionali, salva la priorità di cui al comma 4 a favore dei cacciatori residenti da almeno cinque anni nei Comuni nel cui territorio sono comprese le riserve stesse, devono essere assegnati o trasferiti esclusivamente cacciatori residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati al Parco o riserva naturale;

VISTO il successivo 6° comma che sancisce che, esaurite le procedure di cui ai commi 4 e 5, i posti non assegnati nella riserva di caccia confinante con i Parchi o le riserve naturali regionali possono essere ricoperti nella misura massima del 50 per cento secondo i criteri stabiliti dal D.P.G.R. 030/Pres. del 1° febbraio 2000;

VISTO che con proprio decreto n. 416 del 16 agosto 2000, concernente l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione della riserva di caccia di Venzone, confinante con il Parco naturale delle Prealpi Giulie, il sig. Madrassi Angelo, risultato residente da meno di cinque anni nel Comune di Venzone, è stato inserito al 2° posto della graduatoria con la condizione che potrà essere collocato una volta esaurite le procedure di assegnazione dei cacciatori residenti da almeno cinque anni nei Co-

muni interessati al Parco o riserva naturale regionale, nel rispetto del limite del 50 per cento dei posti disponibili;

VISTA la richiesta di riesame di data 9 dicembre 2000 con la quale il sig. Madrassi Angelo documenta un periodo di residenza in un Comune interessato dal Parco naturale delle Prealpi Giulie superiore a cinque anni;

RIESAMINATI gli elementi di fatto in base ai quali si è deciso di collocare in graduatoria il sig. Madrassi Angelo;

TENUTO CONTO che le particolari esigenze di celerità e urgenza nella collocazione dei cacciatori nelle riserve di caccia giustificano l'omissione della comunicazione dell'avvio di procedimento agli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 416/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 416 del 16 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Venzone:

1. Marini Francesco;
2. Madrassi Angelo.

Esaurite le procedure di assegnazione di cui sopra, i posti non assegnati sono ricoperti nella misura massima del 50 per cento da:

3. Londero Renato.

Udine, 19 dicembre 2000

FABBRO

2 0 0 1

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 8.

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, con la seguente composizione:

a) i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 32/1997;

b) i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei distretti di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 32/1997, qualora non già Presidenti delle Conferenze dei Sindaci.

2. La Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della provincia in cui è situata l'Azienda ospedaliera quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, riguardino i Direttori generali delle Aziende ospedaliere.

3. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.

4. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono fissate con apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sugli strumenti della pianificazione sanitaria regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, e sugli atti di programmazione socio-sanitaria regionale;

b) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani annuali delle Aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine che, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;

c) provvede alla designazione di un componente del Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere.

Art. 2

(Atto aziendale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.

Art. 3

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali svolge le funzioni previste dall'articolo 3 ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 e dall'articolo 37 della legge regionale 49/1996.

2. La durata in carica del Collegio sindacale, la sua composizione, le modalità di nomina e il trattamento economico dei componenti sono disciplinati dall'articolo 3 ter, commi 3 e 4, del decreto legislativo 502/1992, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della presente legge.

3. I Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali sono costituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla predetta costituzione le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai Collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

c) i criteri e le procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo

e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:

a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;

b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali.

4. La legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 e la legge regionale 20 aprile 1988, n. 21 sono abrogate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

Art. 5

(Accreditamento istituzionale)

1. In attuazione dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con una o più deliberazioni, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;

b) i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, finalizzati a garantire e promuovere la migliore qualità delle prestazioni;

c) le procedure per il rilascio dell'accreditamento.

2. Il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie è definito, all'interno degli indirizzi e degli standard definiti dalla programmazione nazionale e regionale, in rapporto a specifici settori di attività e ambiti territoriali.

3. Fino alla data di esecutività delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dell'accreditamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, può essere concesso l'accreditamento, in via provvisoria, e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla

data di cui al predetto comma limitatamente all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, a condizione che si tratti di:

a) prestazioni specificamente previste dagli atti regionali di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;

b) prestazioni finalizzate alla trasformazione di attività di degenza, già oggetto di accreditamento temporaneo, in attività ambulatoriale.

5. L'accreditamento provvisorio è subordinato al possesso dei soli requisiti indicati alle voci «Organizzazione generale (OG)» e «Requisiti generali per gli ambulatori specialistici (AS)» dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852, ed è effettuato con la procedura prevista dall'allegato B alla medesima deliberazione.

Art. 6

(Disposizioni in materia di donazione e trapianto)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.

2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra Regione italiana, purchè già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

b) dell'intervento di trapianto;

c) di tutti i controlli successivi, nonchè di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2.

4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;

b) dell'intervento di espianto;

c) di tutti i controlli successivi, nonchè di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.

6. La misura dei rimborsi e del contributo di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari sono interamente rimborsati dall'Amministrazione regionale a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.

Art. 7

(Inserimento lavorativo delle persone handicappate)

1. Nelle more della revisione della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, conseguente all'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, le risorse destinate agli incentivi previsti dal capo II della legge regionale 17/1994, riferite ai bienni 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002, possono essere utilizzate anche nei casi di stipulazione di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, che, prima dell'assunzione, preveda lo svolgimento di un periodo di tirocinio.

Art. 8

(Borsa di inserimento lavorativo)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 9

(Commissione regionale per il disadattamento e la devianza)

1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la «Commissione regionale per il disadattamento e la devianza», avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi

nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni «Adulti» e «Minori», istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.

2. L'organismo di cui al comma 1 ha la seguente composizione:

a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale Presidente;

b) gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale, lavoro, volontariato;

c) il Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

d) il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

e) il Presidente del Tribunale di sorveglianza;

f) il Direttore del Centro per la Giustizia minorile;

g) un Direttore di Istituto penitenziario;

h) un Direttore di Servizio sociale per adulti;

i) il Direttore dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni;

l) gli Assessori ai servizi sociali di due Amministrazioni provinciali;

m) gli Assessori ai servizi sociali di due Comuni;

n) i Direttori generali di due Aziende per i servizi sanitari;

o) i Coordinatori delle Sottocommissioni «Adulti» e «Minori»;

p) i referenti di organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.

4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 10

(Modifiche e abrogazioni di norme regionali)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 18, della legge regionale 13/2000, le parole «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

2. All'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.».

3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10, le parole «e in applicazione dell'articolo 35 della medesima legge regionale n. 10/1988» sono abrogate.

4. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole «in possesso della cittadinanza italiana e» sono abrogate.

5. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «l'organismo di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «dura in carica tre anni ed»;

b) alla lettera d):

1) la parola «sette» è sostituita dalla parola «otto»;

2) dopo le parole «dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)» sono inserite le seguenti: «, uno designato congiuntamente dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE) e dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA)»;

3) le parole «e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni del volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, ed operanti nel settore dell'assistenza degli anziani» sono sostituite dalle seguenti: «e uno designato dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla formale richiesta di designazione avanzata dall'Amministrazione regionale, si può procedere alla costituzione dell'organismo sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni».

6. L'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Svolgimento dell'attività ispettiva)

1. L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:

a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;

c) gestione del personale;

d) gestione economico-finanziaria;

e) acquisizione di beni e servizi;

f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2. Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.

3. Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.».

7. L'articolo 10 della legge regionale 21/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Interventi conseguenti all'attività ispettiva)

1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.».

8. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

9. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16, le parole «di certificato medico attestante l'idoneità psicofisica nonché il possesso» sono abrogate.

10. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, la parola «sanitaria» è abrogata.

11. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, le parole «di vendita e» sono abrogate.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, com-

ma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 marzo 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 («Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale»), come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 32/1997, è il seguente:

Art. 13

(*Conferenza dei sindaci*)

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni:

a) esprimono i bisogni socio-sanitari delle rispettive comunità locali;

b) contribuiscono alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività delle Aziende per i servizi sanitari, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale ed alla Regione;

c) esaminano il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio delle Aziende per i servizi sanitari e rimettono alla Regione le relative osservazioni;

d) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per i servizi sanitari.

2. La Conferenza dei sindaci svolge le proprie funzioni tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla stessa Conferenza. La rappresentanza è presieduta da uno dei suoi componenti nominati dalla Conferenza dei sindaci. Il funzionamento della Conferenza dei sindaci e della sua rappresentanza avviene con le procedure previste da specifico regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.

2 bis. Alle riunioni della rappresentanza di cui al comma 2 partecipano i Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti di pertinenza, qualora non già componenti della rappresentanza medesima.

– Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 («Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»), come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 32/1997, è il seguente:

Art. 40

(*Istituzione e compiti dell'assemblea dei sindaci di distretto*)

1. Nell'ambito territoriale di ciascun distretto è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati.

2. La costituzione dell'assemblea di cui al comma 1 è promossa per iniziativa del Comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea elegge al suo interno il presidente.

4. Alle riunioni dell'Assemblea prendono parte il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il coordinatore, ove presente, dei servizi sociali dell'Azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'articolo 41 quater ed il responsabile di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di pertinenza, di istituzioni e di formazioni sociali del territorio.

5. Sono compiti dell'assemblea:

a) concorrere, in sede di predisposizione del piano annuale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, alla specificazione degli interventi nelle materie di cui all'articolo 41, comma 1, e verificarne l'attuazione;

b) definire annualmente, nell'ambito dei piani attuativi locali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, i programmi di attività del servizio sociale nonché promuovere e coordinare le forme e le modalità più idonee per la gestione delle restanti attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni facenti parte del territorio di pertinenza;

b bis) adottare, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui alle lettere a) e b), il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, anche quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12;

c) verificare, in materia sanitaria, l'andamento generale delle attività e i livelli di assistenza assicurati dal distretto di pertinenza, esprimendo proposte, pareri e valutazioni.

6. L'assemblea può individuare nel suo seno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.

7. Qualora l'assemblea debba acquisire assenti dalle Ammini-

strazioni pubbliche rappresentate, le determinazioni in tale sede concordate tengono luogo degli atti predetti, purché i partecipanti siano muniti del potere di esprimere definitivamente la volontà dei rispettivi enti; si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato all'assemblea, salvo che non comunichi, entro i venti giorni successivi, il proprio motivato dissenso.

8. Il funzionamento dell'assemblea di cui al comma 1 è disciplinato da apposita direttiva regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione della predetta direttiva, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio comunale del Comune più popoloso.

9. Qualora il distretto si estenda sull'ambito territoriale di un solo Comune, i compiti dell'assemblea di cui al presente articolo sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salvi restando gli apporti in veste tecnica di cui al comma 4 e quanto previsto al comma 7.

9 bis. Nell'ambito della provincia di Trieste l'Assemblea di cui al presente articolo è costituita dai sindaci o loro delegati del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti.

– Il testo dell'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 3 bis

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)

(omissis)

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 («Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») è il seguente:

Art. 3

(Strumenti della pianificazione)

1. Sono strumenti della pianificazione sanitaria regionale la legge regionale di pianificazione sanitaria, le azioni strumentali propedeutiche ed i piani di intervento a medio termine.

(omissis)

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000, è il seguente:

Art. 3

(Organizzazione delle unità sanitarie locali)

(omissis)

1 bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

(omissis)

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 3 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 3 ter

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale:

a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

b) vigila sull'osservanza della legge;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

– Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 49/1996 è il seguente:

Art. 37

(Collegio dei revisori)

1. I compiti del Collegio dei revisori sono quelli previsti all'articolo 12 della legge regionale 12/1994.

2. In particolare, il Collegio dei revisori:

a) esamina il bilancio pluriennale di previsione e le relative variazioni;

b) esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni;

c) verifica il bilancio di esercizio.

3. Il Direttore generale, nella fase di predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni, può chiedere formali pareri, di natura tecnico-amministrativa, al Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale della sanità espleta i compiti citati ai commi 1, 2 e 3 per l'attività dell'Agenzia ed esamina inoltre il bilancio pluriennale previsionale consolidato e le relative variazioni, il bilancio preventivo consolidato e le relative variazioni. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia verifica inoltre il bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 27.

Note all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 8 ter

(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di com-

patibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

4. L'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, S.O., reca: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».

– La legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 reca: «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato».

– La legge regionale 20 aprile 1988, n. 21 reca: «Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato»».

Note all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 8 quater

(Accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere

la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8 quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8 octies;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);

i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;

n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16 ter;

p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna;

q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie, ove compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

– La deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 10 novembre 1997, S.S n. 10, reca: «Decreto legislativo 502/1992, articolo 8, comma 7 - Accreditamento delle strutture pubbliche e private. Approvazione requisiti e procedura».

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 («Norme per l'accertamento e la certificazione di morte») è il seguente:

Art. 2

(Accertamento di morte)

(omissis)

5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

(omissis)

Note all'articolo 7

– La legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 reca: «Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate».

– Il capo II della legge regionale 17/1994 reca: «Inserimento lavorativo».

– Il testo dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili») è il seguente:

Art. 11

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-

glio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Nota all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è il seguente:

Art. 6

(Borsa di inserimento lavorativo)

1. La borsa di inserimento lavorativo consiste nell'erogazione di una sovvenzione finalizzata all'effettivo inserimento occupazionale del destinatario.

2. La borsa di inserimento lavorativo è destinata a soggetti di età non inferiore a 18 anni, con deficit dell'intelligenza o eventuali altre menomazioni sensoriali e fisiche, che siano in possesso del certificato di invalidità civile e iscritti nelle relative liste.

3. Essa ha la durata di 1 anno ed è rinnovabile una sola volta per comprovate esigenze.

4. L'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo è pari a lire 350.000. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. La competenza ad assicurare i soggetti titolari delle borse contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il servizio per l'inserimento lavorativo.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 18, della legge regionale 13/2000 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi di politica sociale)

(omissis)

6. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 sono disciplinate le modalità di utilizzazione, a decorrere dall'1 gennaio 2000, del Fondo sociale regionale in conformità ai seguenti principi:

a) individuazione dei Comuni singoli e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni quali unici destinatari delle risorse in quanto titolari delle funzioni di assistenza sociale;

b) ripartizione delle risorse sulla base del parametro della popolazione residente pesata per fasce d'età, tenendo altresì conto delle caratteristiche del territorio e del bisogno assistenziale e riservando una quota del Fondo di cui *al comma 4* al mantenimento e al riequilibrio dei servizi mediante finanziamento differenziato, al fine di eliminare differenze di trattamento per gli assistiti dai servizi di assistenza sociale di Comuni diversi, e una quota del Fondo medesimo

all'attuazione degli interventi relativi alle funzioni trasferite ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30/1995;

c) regolazione fra i Comuni singoli o gli Enti gestori delle spese per le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti negli ambiti territoriali nei quali usufruiscono delle prestazioni.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 («Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Presidi socio-assistenziali - Funzioni della Provincia)

1. Le Province partecipano all'elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale, promuovendo la partecipazione degli Enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali pubbliche e private nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Elaborano i Piani attuativi locali riferiti al proprio territorio in armonia con il Piano regionale e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali. Ripartiscono fra gli enti e le istituzioni di livello subprovinciale i fondi previsti dal Piano regionale.

2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglienza di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano socio-assistenziale, le Province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

4. Tali presidi comprendono:

a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;

b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

– Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 («Modifiche ed integrazioni a normative socio-assistenziali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore dell'Ente friulano di assistenza di Udine, relativamente all'assistenza degli aventi diritto in istituti di educazione, nonché gli interventi finanziari a favore dell'associazione denominata «Opera di assistenza delle diocesi della Regione Friuli-Venezia Giulia», relativamente alla gestione di colonie climatiche per minori ed adolescenti.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)»), come modificato dall'articolo 3, comma 20, della legge regionale 2/2000 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Interventi nel settore dei servizi sociali)

1. Le Aziende per i servizi sanitari della Regione sono autoriz-

zate a concedere contributi a favore degli ospiti di strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, e facenti capo ad istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture.

2. La contribuzione si riferisce agli ospiti delle residenze di cui al comma 1 residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano raggiunto i limiti di età per il pensionamento fissati dalla vigente legislazione e che si trovino in condizioni di non autosufficienza preventivamente accertata e certificata a cura dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

3. La contribuzione è finalizzata all'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza e consiste in una quota capitaria giornaliera per ospite, la cui misura è determinata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità.

4. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari finanziamenti integrativi della spesa sanitaria di parte corrente, determinando le quote di risorse da attribuire alle medesime in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 («Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Osservatorio regionale per l'anziano)

1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di effettuare l'analisi dei bisogni complessivi della popolazione anziana, al fine di consentire una programmazione regionale nella materia oggetto della presente legge coerente con i bisogni riscontrati e di verificarne il livello di attuazione.

2. L'organismo di cui al comma 1 *dura in carica tre anni* ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale, con la seguente composizione:

a) il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali o, in sua vece, il Direttore del Servizio della pianificazione socio-sanitaria;

b) il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità o un suo delegato;

c) il Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria o un suo delegato;

d) otto esperti in problematiche dell'anziano, di cui due designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Friuli-Venezia Giulia, uno designato dall'Unione Province Italiane (UPI), due designati congiuntamente dalle rappresentanze dei pensionati afferenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, uno designato congiuntamente dall'Associazione regionale enti di assistenza (AREA) e dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA), uno designato congiuntamente dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE) e dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA) e uno designato dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla formale richiesta di designazione avanzata dall'Amministrazione regionale, si può procedere alla costituzione dell'organismo sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

(omissis)

– La legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 reca: «Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale».

– Per il testo dell'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, vedi note all'articolo 1.

– La legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 reca: «Disciplina delle competenze della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175».

– Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 («Ordinamento della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Prova attitudinale)

1. L'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale-pratica da sostenersi davanti alle sottocommissioni competenti per disciplina, di cui all'articolo 7, commi 6 e 7. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 («Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Procedura di classificazione)

(omissis)

2. Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva alberghiera, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune competente per territorio, contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, domanda su apposita scheda di denuncia, compilata su un modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alla struttura ricettiva alberghiera. Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di agibilità;

b) l'attestazione con la specifica della capacità ricettiva delle singole camere od unità abitative, numerate progressivamente, del numero dei letti e dei bagni/docce;

c) il certificato di prevenzione incendi se prescritto dalle vigenti disposizioni o documento sostitutivo;

d) una relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulla dotazione degli impianti ed attrezzature, sull'ubicazione ed aspetto esterno nonché sul numero e qualificazione professionale del personale che completi la scheda di denuncia;

e) planimetria, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14 («Disciplina del commercio su aree pubbliche»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Prescrizioni per i prodotti alimentari)

(omissis)

4. L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge stralcio n. 110-01.03

- risultante dallo stralcio-deliberato dalla I Commissione permanente, integrata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno, nelle sedute del 7 marzo 2000 e del 15 marzo 2000 - degli emendamenti aggiuntivi di pagine 66, 67, 68 e 69, nonché dei subemendamenti aggiuntivi di pagine 65.1, 133.1 e 133.2 dello stralcio 110-01 (a sua volta risultante dallo stralcio di taluni emendamenti aggiuntivi dal disegno di legge n. 110 - finanziaria 2000);
- assegnato alla III Commissione permanente in data 5 aprile 2000;
- esaminato dalla III Commissione permanente nella seduta del 4 maggio 2000 e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla Commissione stessa, nella seduta del 14 giugno 2000, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Castaldo e Fasola e, di minoranza, dei consiglieri Degano e Zorzini;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 gennaio 2001 e nella seduta anti-meridiana del 25 gennaio 2001, e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio stesso, nella seduta pomeridiana del 25 gennaio 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 28 febbraio 2000, n. 19/2-168/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2001, n. 050/Pres.

Legge 865/1971, articolo 16. Commissione provinciale di Udine per la determinazione dell'indennità di espropriazione - sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.P.G.R. n. 0405/Pres. del 3 luglio 1979, con il quale sono state costituite le Commissioni provinciali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone per la determinazione dell'indennità tra l'esproprio di cui all'articolo 16 della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le note prot. EST/14756-D/1/A del 22 novembre 2000 e prot. EST/650-D/1/A del 16 gennaio 2001, con le quali la Direzione regionale dell'edilizia e

dei servizi tecnici trasmette la nota del 14 novembre 2000 di designazione, da parte della Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, del geom. Eugenio Sclosa in sostituzione del geom. Dino Tomadini, dimissionario, nell'ambito della Commissione provinciale di Udine per la determinazione dell'indennità di espropriazione;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 325 del 2 febbraio 2001,

DECRETA

- Il geom. Eugenio Sclosa, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, è nominato componente della Commissione provinciale di Udine per la determinazione dell'indennità di espropriazione, in sostituzione del geom. Dino Tomadini.
- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 febbraio 2001, n. 054/Pres.

Nomina del tutore dei minori.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, avente per oggetto «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» che all'articolo 19 istituisce, quale strumento di protezione e pubblica tutela dei minori, l'ufficio del Tutore pubblico dei minori;

VISTI gli articoli 16 e 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 che, nel modificare ed integrare la legge regionale n. 49/1993, con la sostituzione dell'articolo 20 e l'inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter, dispongono in ordine alla nomina del Tutore dei minori, stabilendo che alla medesima debba provvedervi, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale, scegliendolo tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

VISTO il verbale n. 260 della seduta dell'1 febbraio 2001, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto

alla citata designazione nella persona della dott.ssa Gigliola Iolanda Ivinich Della Marina, nata a Fiume il 20 gennaio 1940 e residente a Udine in via Feletto, in possesso dei requisiti richiesti;

VISTA la dichiarazione di data 9 febbraio 2001, con la quale la designata attesta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale n. 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16/1996, di essere elettore in un Comune della Regione nonché di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20;

ACCERTATA altresì la compatibilità di detta designazione con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

La dott.ssa Gigliola Iolanda Ivinich Della Marina, nata a Fiume il 20 gennaio 1940, è nominata Tutore dei minori a decorrere dall'1 marzo 2001.

Il mandato verrà meno con la cessazione del Consiglio regionale designante.

La spesa relativa alle indennità di funzione e di trasferta previste dall'articolo 20 ter della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, graverà sul capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001, e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 febbraio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 059/Pres.

Integrazione del D.P.G.R. n. 0254/Pres. del 3 luglio 1998 concernente: riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «gelate» verificatosi in Provincia di Udine dal 21 al 22 marzo 1998 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0254/Pres. del 3 luglio 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 22 luglio 1998, avente per oggetto «Riconosci-

mento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "gelate" verificatosi nella Provincia di Udine dal 21 al 22 marzo 1998 e delimitazione dei territori danneggiati»;

RILEVATO che, con riguardo sia al prospetto allegato parte integrante del precitato decreto n. 0254/1998, sia all'allegata scheda «Estremi accertamento 1998/1/23» e relativa corografia, in corrispondenza del Comune di Cervignano del Friuli (progressivo n. 2) nella colonna «località danneggiata», per un mero errore di trascrizione, non è stata riportata anche la località «Mortisina»;

RITENUTO pertanto di integrare il proprio decreto n. 0254/Pres. del 3 luglio 1998 nel senso di indicare fra le località danneggiate del Comune di Cervignano del Friuli anche «Mortisina»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 25 gennaio 2001 di cui è stata inoltrata copia al Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. AGR/1-8/3376 del 16 febbraio 2001;

VISTO altresì il decreto ministeriale 9 luglio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998;

DECRETA

1. il prospetto allegato quale parte integrante del decreto n. 0254/Pres. del 3 luglio 1998 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 22 luglio 1998 è integrato nei seguenti termini:

GELATE DAL 21 AL 22 MARZO 1998

Comune danneggiato	Località danneggiata	Provvidenze invocate L. 185/92, art. 3, c. 2
	(omissis)	
2. CERVIGNANO DEL FRIULI	Ramazzotti e Mortisina	lett. b), c) e d)
	(omissis)	

2. Di confermare quant'altro disposto con il predetto decreto n. 0254/1998.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 060/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi nelle Province di Udine e di Gorizia dal

1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che dal 1° novembre al 15 dicembre 2000 le Province di Udine e di Gorizia sono state interessate da «piogge alluvionali», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle coltivazioni agricole, alle strutture ed infrastrutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali di Udine e Gorizia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 12 febbraio 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/3533 del 20 febbraio 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «piogge alluvionali» verificatosi nelle Province di Udine e di Gorizia, dal 1° novembre al 15 dicembre 2000;

DECRETA

- 1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «piogge alluvionali» verificatosi nelle provincie di Udine e di Gorizia, dal 1° novembre al 15 dicembre 2000.
- 2) Sono delimitati come territori danneggiati le Provincie, i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
- 3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.
- 4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Udine e di Gorizia ter-

ritorialmente competenti, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi nelle Province di Udine e di Gorizia dal 1° novembre al 15 dicembre 2000. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2001

ANTONIONE

**PIOGGE ALLUVIONALI DAL 1° NOVEMBRE
AL 15 DICEMBRE 2000**

Provincia di Udine

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate art. 3, c. 2 e 3 L. 185/92, art. 10, L.R. 45/85
1. AMPEZZO	Strade vicinali: «Ravasona», «Fontana-Cros», «Tintina», «Macillis» e «Chiars».	art. 10, L.R. 45/85
2. CASTIONS DI STRADA	Boscat	art. 3, c. 2, lett. b), c) e d), L. 185/1992
3. CIVIDALE DEL FRIULI	S. Anna	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
	Strade vicinali: «Via Paluz», «Purgessimo- Monte Suic» e «Picoiut- Purgessimo Castemonte»	art. 10, L.R. 45/85
	Strada interpodereale: «Bonifica di Purgessimo»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
4. DOGNA	Strada vicinale: «Sella Bieliga-Malga Jelouz»	art. 10, L.R. 45/85
5. FAEDIS	Raschiacco	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
6. FORNI AVOLTRI	Strade vicinali: «Plumbs» e «Malga Casera Vecchia»	art. 10, L.R. 45/85
7. LAUCO	Val di Lauco, Capoluogo, Tarlessa e Chiauians	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
	Strade interpodereali: «Buttea-Tamarins», «Val di Lauco-Cumilies», «Val di Lauco-Sadi», «Trischiams-Chias di Sotto», «Madonna di Trava-Entramazza»,	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92

	«Rampagnon-Entramazza- Runcules» e «Trischiams-Pisculine»	
8. MALBOR- GHETTO- VALBRUNA	Strada interpodereale: «Pad Tamer-Monte Cocco»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
9. MOGGIO UDINESE	Strada interpodereale: «Monticello-Moggessa»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
10. OVARO	Strade interpodereali: «Mione-Lianons», «Mont di Muina-Stavoli Ciasarvuela» e «Borgo di Sopra-Mulinut»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
11. PALAZZOLO DELLO STELLA	C. Boccon	art. 3, c. 2, lett. b), c) e d), L. 185/92
12. PONTEBBA	Strada vicinale: «Malga Poccet-Malga Jielouz - Sella Bieliga»	art. 10, L.R. 45/85
13. POVOLETTO	Savorgnano al Torre	art. 3, c. 3, lett. e), L. 185/92
14. PRATO CARNICO	Strade vicinali: «Clussin», «San Antonio», «Del Pilang», «Das Planas» e «Prico- Muldurus-Plan Dal Muin»	art. 10, L.R. 45/85
	Strade interpodereali: «Liana» e «Pieltinis- Vinadia Grande»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
15. PREPOTTO	Intero territorio comunale	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
16. SAN LEONARDO	Strada vicinale: «Borgo Picon-Loc. Cemur»	art. 10, L.R. 45/85
17. SAN PIETRO AL NATISONE	Strada interpodereale: «Picon-Cemur» e «Cemur-S. Silvestro»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
18. SAURIS	Strada vicinale: «Navarza»	art. 10, L.R. 45/85
	Strada interpodereale: «Pieltinis-Malga Vinadia Grande»	art. 3, c. 3, lett. a), L. 185/92
19. VERZEGNIS	Strade vicinali: «Lavoreit», «Cidil» e «Sot Creta»	art. 10, L.R. 45/85
Provincia di Gorizia		
1. CORMONS	Monte Quarin	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
2. DOLEGNA DEL COLLIO	Scriò	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
3. GORIZIA	Costabona e Piedimonte	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92
4. S. FLORIANO DEL COLLIO	Uclanzi	art. 3, c. 2, lett. e), L. 185/92

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 marzo 2001, n. 061/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Progetto di ampliamento della cava denominata Petrovizza Marmo S.r.l. sita in Monrupino (Trieste).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 20 dicembre 2000, con la quale la Petrovizza Marmi S.r.l. con sede a Monrupino (Trieste), località Petrovizza, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa progetto di ampliamento in approfondimento e ripristino ambientale della cava di marmo denominata «Petrovizza», sita in Monrupino, e ciò ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni e del relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale sono stati dati indirizzi operativi in materia di V.I.A.;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 al n. 7 lettera l), nonché nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» in data 21 gennaio 2001 e trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente il 22 gennaio 2001;

VISTA la nota AMB/2718/VIA-106 del 30 gennaio 2001 con la quale è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento amministrativo della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Monrupino e che risultano interessati alla realizzazione del progetto, anche:

- il Comune di Sgonico in quanto territorialmente attiguo alla cava;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;
- la Provincia di Trieste;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale, struttura competente in materia di tutela del paesaggio;
- l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, quale struttura competente in materia di vincolo idrogeologico;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto di ampliamento in approfondimento e ripristino ambientale della cava di marmo denominata «Petrovizza», sita in Monrupino, presentato dalla Petrovizza marmi S.r.l. con sede a Monrupino (Trieste), località Petrovizza:
 - il Comune di Monrupino;
 - il Comune di Sgonico;
 - la Provincia di Trieste;
 - l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»;
 - la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio;
 - l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, relativamente alle competenze in materia di vincolo idrogeologico.
2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Monrupino e Sgonico sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 marzo 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 28 febbraio 2001, n. 3.

Sospensione del Consiglio comunale di Pordenone. Nomina commissario.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile e 11 maggio 1997 sono stati eletti il Consiglio comunale di Pordenone ed il Sindaco nella persona del signor Alfredo Pasini;

CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2001, numero ventitré consiglieri comunali, sui quaranta assegnati, hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con dichiarazione regolarmente registrata al protocollo dell'Ente al n. 9643;

VISTO l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale stabilisce che continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per lo scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta;

CONSIDERATO che, a causa delle predette dimissioni, gli organi elettivi del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'Amministrazione locale;

CONSIDERATO che si sono, pertanto, verificati motivi di grave ed urgente necessità che, in attesa di emanare il decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente un commissario che assicuri la provvisoria amministrazione del Comune;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e in particolare l'articolo 6, comma 2, che ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei Consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali;

PRESO ATTO che, in conformità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere data notizia ai singoli Consiglieri comunali, mediante comunicazione personale, dell'avvio del procedimento amministrativo di scioglimento del Consiglio comunale, previa sospensione del medesimo e nomina del Commissario per la provvisoria amministrazione;

DECRETA

il Consiglio comunale di Pordenone è sospeso, con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

Il dott. Luciano Forte della Direzione regionale per le autonomie locali, è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà nominato il Commissario straordinario con il decreto presidenziale indicato al paragrafo precedente e, comunque, per una durata non superiore a quella ivi indicata.

Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio.

Con proprio separato provvedimento, al predetto Commissario sarà riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Allo stesso si applicherà altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere alla notificazione ed all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura di Pordenone, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 28 febbraio 2001

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 077-GO/ESR/537. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. di Romans d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed urbani pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli im-

ballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1653-GO/ESR/537 del 28 ottobre 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/636-GO/ESR/537 dell'8 giugno 1995, con i quali, la Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. con sede in Comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), via Palmanova, frazione Versa, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani ed urbani pericolosi, per una quantità massima annua di 15.000 tonnellate;

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/76/O/S del 14 aprile 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Calcestruzzi Trieste S.r.l. con sede in Comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), via Palmanova, frazione Versa, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente prot. n. 7950/ARS/DI/VDA/ALBO/FJ del 16 luglio 1997 e visti altresì i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 2 febbraio 2000 e 14 aprile 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1653-GO/ESR/537 del 28 ottobre 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/636-GO/ESR/537 dell'8 giugno 1995, con effetto

dal 16 luglio 1997, data di effettiva iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 078-UD/ESR/2663. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Cracogna Gian Pietro di Gemona del Friuli (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1044-UD/ESR/2663 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Cracogna Gian Pietro con sede in Comune di Gemona del Friuli (Udine), via Brancot, n. 1, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/21/O del 19 giugno 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Cracogna Gian Pietro con sede in Comune di Gemona del Friuli (Udine), via Brancot, n. 1, frazione Ospedaletto, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 20 febbraio 1998 e 19 giugno 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1044-UD/ESR/2663 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 20 febbraio 1998, data di effettiva iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 079-PN/ESR/1510. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Carlon Guido di Montereale Valcellina (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1011-PN/ESR/1510 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Carlon Guido con sede in Comune di Montereale Valcellina (Pordenone), via Circonvallazione, n. 14, frazione San Leonardo, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2800 tonnellate;

VISTA la Visura camerale del 23 aprile 1999, dalla quale si evince che la Società Carlon Guido S.n.c. di Ennio e Italo Carlon è subentrata, a seguito di donazione, alla ditta Carlon Guido nell'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto per conto terzi, ivi compreso il trasporto di rifiuti speciali;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/334/S del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Carlon Guido S.n.c. di Ennio e Italo Carlon con sede in Montereale Valcellina (Pordenone), via Circonvallazione, n. 14, frazione San Leonardo, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo»;

(omissis)

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1011-PN/ESR/1510 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 28 febbraio 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 080-TS/ESR/264. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Atzori Osvaldo di Santo Stino di Livenza (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/891-TS/ESR/264 dell'11 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1239-TS/ESR/264 del 9 ottobre 1995, con i quali, la ditta Atzori Osvaldo con sede in Santo Stino di Livenza (Venezia), via Silvio Pellico, n. 41, fraz. La Salute di Livenza, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 5000 tonnellate;

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. VE/0374 del 18 gennaio 1996, successivamente aggiornato con il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. VE/0129/O (VE/0374), con i quali, è stata disposta l'iscrizione della ditta Atzori Osvaldo con sede in Santo Stino di Livenza (Venezia), via Silvio Pellico, n. 41, frazione La Salute di Livenza, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 7 gennaio 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-

stione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/891-TS/ESR/264 dell'11 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1239-TS/ESR/264 del 9 ottobre 1995, con effetto dalla data del 7 gennaio 1999.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 081-TS/ESR/1454. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Autotrasporti Hervat & Zia di B. Hervat e E. Zia S.n.c. di S. Dorligo della Valle (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/879-TS/ESR/1454 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Autotrasporti Hervat & Zia di B. Hervat e E. Zia S.n.c. con sede in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), località Hervati, n. 36,

è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 30.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/312/S del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Autotrasporti Hervat & Zia di B. Hervat e E. Zia S.n.c. con sede in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), località Hervati, n. 36, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

(omissis)

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/879-TS/ESR/1454 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 28 febbraio 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 082-TS/ESR/286. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Fogliani S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non tossici e nocivi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/377-TS/ESR/286 del 18 aprile 1994 successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/709-TS/ESR/286 del 22 giugno 1995, con i quali, la Società Fogliani S.r.l. con sede in Comune di Trieste, via di Peco, n. 13/3, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, non tossici e nocivi, per una quantità massima annua di 1200 tonnellate;

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/73/O del 12 maggio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della società Fogliani S.r.l. con sede in Gradisca d'Isonzo (Gorizia), via Roma, n. 38, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999 e 12 maggio 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/377-TS/ESR/286 del 18 aprile 1994 successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/709-TS/ESR/286 del 22 giugno 1995, con effetto dal 9 mar-

zo 1999, data di effettiva iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 083-TS/ESR/1411. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Fogliani S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/698-TS/ESR/1411 del 22 giugno 1995, con il quale, la Società Fogliani S.r.l. con sede in Comune di Trieste, via di Peco, n. 13/3, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/73/O del 12 maggio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Fogliani S.r.l. con sede in Gradisca D'Isonzo (Gorizia), via Roma, n. 38, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999 e 12 maggio 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/698-TS/ESR/1411 del 22 giugno 1995, con effetto dal 9 marzo 1999, data di effettiva iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 084-TS/ESR/1414. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Danev Dragotin di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/968-TS/ESR/1414 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore

regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Danev Dragotin con sede in Comune di Trieste, via delle Peonie, n. 3, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 19.800 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/387/O del 14 aprile 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Danev Dragotin con sede in Comune di Trieste, via Nazionale, n. 46/2, frazione Opicina, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 14 aprile 2000, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/968-TS/ESR/1414 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 14 aprile 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 085-TS/ESR/1452. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Mafra S.n.c. di Skerlavaj Franco e Rismondo Marco di Trieste, località Trebiciano ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1227-TS/ESR/1452 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Mafra S.n.c. di Skerlavaj Franco e Rismondo Marco con sede in Comune di Trieste, località Trebiciano, n. 111, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 13.400 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/386/O del 14 aprile 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Mafra S.n.c. di Skerlavaj Franco e Rismondo Marco con sede in Comune di Trieste, località Trebiciano, n. 111, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 14 aprile 2000, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore

regionale all'ambiente n. AMB/1227-TS/ESR/1452 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 14 aprile 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 086-UD/ESR/2647. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Idonea di Belotti Chiara e Zuliani Renato S.n.c. di Campoformido (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1225-UD/ESR/2647 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/816-UD/ESR/2647 del 9 luglio 1998, con i quali, la società Idonea di Belotti Chiara e Zuliani Renato S.n.c. con sede in Comune di Campoformido (Udine), via della Croce, n. 48/2, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 5000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/405/S del 12 maggio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Idonea di Belotti Chiara e Zuliani Renato S.n.c. con sede in Comune di Campoformido (Udine), via della Croce, n. 48/2, frazione Basaldella, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo»;

(omissis)

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1225-UD/ESR/2647 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/816-UD/ESR/2647 del 9 luglio 1998, con effetto dal 12 maggio 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 087-GO/ESR/590. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Bressan Armando di Gorizia ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1013-GO/ESR/590 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato e aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/524-GO/ESR/590 dell'11 maggio 1998, con i quali, la ditta Bressan Armando con sede in Comune di Gorizia, Stradone della Mainizza, n. 89, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 45 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/95 del 21 maggio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Bressan Armando con sede in Comune di Gorizia, Stradone della Mainizza, n. 89, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota del 3 ottobre 1998, con la quale la ditta Bressan Armando ha comunicato alla C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo smaltitori, la vendita dell'automezzo per il quale era stata richiesta l'iscrizione all'Albo medesimo;

VISTA la nota prot. n. 24643 del 17 novembre 1999, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla ditta Bressan Armando di aver deliberato, nella seduta del 9 novembre 1999, a seguito della predetta nota del 3 ottobre 1998, la cancellazione dal summenzionato Albo dell'iscrizione n. TS/95 del 21 maggio 1996;

VISTA la nota prot. n. 18435 del 7 agosto 2000, con la quale la C.C.I.A.A. di Trieste ha comunicato alla Direzione regionale dell'Ambiente che la cancellazione aveva decorrenza dal 12 ottobre 1998, data in cui era pervenuta, alla C.C.I.A.A. medesima, la nota della ditta Bressan Armando che informava sull'avvenuta vendita dell'unico mezzo autorizzato, in quanto il possesso di mezzi è requisito tecnico necessario ai fini dell'iscrizio-

ne all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della cancellazione dell'iscrizione per la sopraggiunta mancanza di uno o più requisiti per l'iscrizione all'Albo smaltitori;

RITENUTO pertanto di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1013-GO/ESR/590 del 24 agosto 1994, successivamente prorogata e aggiornata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/524-GO/ESR/590 dell'11 maggio 1998, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla ditta;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1013-GO/ESR/590 del 24 agosto 1994, successivamente prorogata e aggiornata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/524-GO/ESR/590 dell'11 maggio 1998, con effetto dal 12 ottobre 1998, data di ricevimento, da parte della C.C.I.A.A. di Trieste, della nota con la quale la ditta Bressan Armando comunicava l'avvenuta cessione dell'unico mezzo autorizzato.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 088-TS/ESR/1472. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Gregori

Renzo di San Dorligo della Valle (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1141-TS/ESR/1472 del 29 settembre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Gregori Renzo con sede in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), Puglie di Domio, 109, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 50 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/135 del 12 settembre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Gregori Renzo con sede in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), Puglie di Domio, n. 109, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che all'articolo 23, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, viene fissato, per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti iscritte all'Albo nazionale smaltitori, che non hanno ancora provveduto a prestare le garanzie finanziarie, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, entro il quale presentare, pena la decadenza dell'iscrizione, le garanzie medesime;

VISTA la nota prot. n. 22114 del 15 ottobre 1999, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato alla ditta Gregori Renzo di aver accertato, nella seduta

del 12 ottobre 1999, la decadenza della succitata iscrizione n. TS/135 del 12 settembre 1996, a seguito della mancata presentazione, entro i termini di legge, della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della decadenza dell'iscrizione per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1141-TS/ESR/1472 del 29 settembre 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla ditta;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1141-TS/ESR/1472 del 29 settembre 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 9 marzo 1999, data di decadenza dell'iscrizione all'Albo smaltitori.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 089-PN/ESR/1566. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla Società SCAV.AR. di Toffolo Giovanni & C. S.n.c. di Arba

(Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1450-PN/ESR/1566 del 21 novembre 1994 successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/187-PN/ESR/1566 del 9 febbraio 1996, con i quali, la Società SCAV.AR. di Toffolo Giovanni & C. S.n.c. con sede in Comune di Arba (Pordenone), via Dante Alighieri, n. 4, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/52 del 9 novembre 1995, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società SCAV.AR. di Toffolo Giovanni & C. S.n.c. con sede in Arba (Pordenone), via Dante Alighieri, n. 4, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che all'articolo 23, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, viene fissato, per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti iscritte all'Albo nazionale smaltitori, che non hanno ancora provveduto a prestare le garanzie finanziarie, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, entro il quale presentare, pena la decadenza dell'iscrizione, le garanzie medesime;

VISTA la nota prot. n. 22117 del 15 ottobre 1999, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato

alla Società SCAV.AR. di Toffolo Giovanni & C. S.n.c. di aver accertato, nella seduta del 12 ottobre 1999, la decadenza della succitata iscrizione n. TS/52 del 9 novembre 1995, a seguito della mancata presentazione, entro i termini di legge, della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della decadenza dell'iscrizione per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1450-PN/ESR/1566 del 21 novembre 1994 successivamente modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/187-PN/ESR/1566 del 9 febbraio 1996, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla Società;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1450-PN/ESR/1566 del 21 novembre 1994 successivamente modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/187-PN/ESR/1566 del 9 febbraio 1996, con effetto dal 9 marzo 1999, data di decadenza dell'iscrizione all'Albo smaltitori.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 090-UD/ESR/2695. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Marassi

Pierluigi di Cercivento (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonché il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1014-UD/ESR/2695 del 24 agosto 1994 successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1027-UD/ESR/2695 del 31 ottobre 1997, con i quali, la ditta Morassi Pierluigi con sede in Comune di Cercivento (Udine), via da Vile, n. 16, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 50.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/226 del 15 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Morassi Pierluigi con sede in Comune di Cercivento (Udine), via da Vile, n. 16, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

RILEVATO che all'articolo 23, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, viene fissato, per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti iscritte all'Albo nazionale smaltitori, che non hanno ancora provveduto a prestare le garanzie finanziarie, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, entro il quale presentare, pena la decadenza dell'iscrizione, le garanzie medesime;

VISTA la nota prot. n. 2467 del 2 febbraio 2000, con

la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato alla ditta Morassi Pierluigi di aver accertato, nella seduta del 2 febbraio 2000, la decadenza della succitata iscrizione n. TS/226 del 15 settembre 1998, a seguito della mancata presentazione, entro i termini di legge, della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della decadenza dell'iscrizione per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1014-UD/ESR/2695 del 24 agosto 1994 successivamente prorogata, modificata ed aggiornata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1027-UD/ESR/2695 del 31 ottobre 1997, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla ditta;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1014-UD/ESR/2695 del 24 agosto 1994 successivamente prorogata, modificata ed aggiornata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1027-UD/ESR/2695 del 31 ottobre 1997, con effetto dal 9 marzo 1999, data di decadenza dell'iscrizione all'Albo smaltitori.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 091-PN/ESR/230. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Fedrigo Franco di Polcenigo (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/523-PN/ESR/230 del 29 giugno 1990 successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1986-PN/ESR/230 del 9 ottobre 1992 e n. AMB/1611-PN/ESR/230 del 20 dicembre 1994, con i quali, la ditta Fedrigo Franco con sede in Comune di Polcenigo (Pordenone), località Masat, n. 3, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri, per una quantità massima annua di 700 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/150 del 26 settembre 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Fedrigo Franco con sede in Polcenigo (Pordenone), località Masat, n. 3, frazione San Giovanni, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che all'articolo 23, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, viene fissato, per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti iscritte all'Albo nazionale smaltitori, che non hanno ancora provveduto a prestare le garanzie finanziarie, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore

del decreto medesimo, entro il quale presentare, pena la decadenza dell'iscrizione, le garanzie medesime;

VISTA la nota prot. n. 4910 del 1° marzo 2000, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato alla ditta Fedrigo Franco di aver accertato, nella seduta del 28 febbraio 2000, la decadenza della succitata iscrizione n. TS/150 del 26 settembre 1996, a seguito della mancata presentazione, entro i termini di legge, della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della decadenza dell'iscrizione per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/523-PN/ESR/230 del 29 giugno 1990 successivamente prorogata e modificata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1986-PN/ESR/230 del 9 ottobre 1992 e n. AMB/1611-PN/ESR/230 del 20 dicembre 1994, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla ditta;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/523-PN/ESR/230 del 29 giugno 1990 successivamente prorogata e modificata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1986-PN/ESR/230 del 9 ottobre 1992 e n. AMB/1611-PN/ESR/230 del 20 dicembre 1994, con effetto dal 9 marzo 1999, data di decadenza dell'iscrizione all'Albo smaltitori.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 19 febbraio 2001, n. AMB. 092-GO/ESR/586. (Estratto).

Revoca dell'autorizzazione alla ditta Zorzin Flavio di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1024-GO/ESR/586 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato, modificato e aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/708-GO/ESR/586 del 22 giugno 1995, n. AMB/207-GO/ESR/586 del 14 febbraio 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/700-GO/ESR/586 del 25 agosto 1997, con i quali, la ditta Zorzin Flavio, con sede in Comune di San Canzian D'Isonzo (Gorizia), via Verzegnassi, n. 3, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 10.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/109 del 13 giugno 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della ditta Zorzin Flavio, con sede in Comune di San Canzian D'Isonzo (Gorizia), via Verzegnassi, n. 3, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che all'articolo 23, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, viene fissato, per le imprese che

effettuano l'attività di raccolta e trasporto rifiuti iscritte all'Albo nazionale smaltitori, che non hanno ancora provveduto a prestare le garanzie finanziarie, il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, entro il quale presentare, pena la decadenza dell'iscrizione, le garanzie medesime;

VISTA la nota prot. n. 4906 del 29 febbraio 2000, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato alla ditta di aver accertato, nella seduta del 28 febbraio 2000, la decadenza della succitata iscrizione n. TS/109 del 13 giugno 1996, a seguito della mancata presentazione, entro i termini di legge, della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'Albo e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e che la stessa sostituisce l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, cessano la loro efficacia, tra l'altro, a seguito della decadenza dell'iscrizione per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1024-GO/ESR/586 del 31 agosto 1994, successivamente prorogata, modificata ed aggiornata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/708-GO/ESR/586 del 22 giugno 1995, n. AMB/207-GO/ESR/586 del 14 febbraio 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/700-GO/ESR/586 del 25 agosto 1997, in quanto non sussistono le condizioni per la legittimazione dell'attività svolta dalla Ditta;

(omissis)

DECRETA

Articolo unico

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1024-GO/ESR/586 del 31 agosto 1994, successivamente prorogata, modificata ed aggiornata con i decreti dell'As-

sessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/708-GO/ESR/586 del 22 giugno 1995, n. AMB/207-GO/ESR/586 del 14 febbraio 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/700-GO/ESR/586 del 25 agosto 1997, con effetto dal 9 marzo 1999, data di decadenza dell'iscrizione all'Albo smaltitori.

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 26 febbraio 2001, n. 477/DR.

Istituzione del «Centro didattico e naturalistico di Basovizza» quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 29 e 229, recanti la disciplina delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTI gli articoli 87 e 88 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 567 concernente «Ordinamento ed organizzazione delle strutture stabili di livello direzionale appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 59;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, con il quale si è preso atto dell'assetto organizzativo ed ordinamentale delle strutture stabili di livello inferiore al Servizio elencate nell'Allegato «A» al medesimo decreto, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 gennaio 2001, n. 181/DR;

VISTA la nota della Direzione regionale delle foreste del giorno 14 luglio 2000, n. F/2.1/6677, con la quale viene proposta l'istituzione di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, con compiti di promozione, didattica e divulgazione dei valori ambientali e

con la seguente dotazione organica e livello di coordinamento:

<i>livello di coordinamento:</i>	qualifica funzionale di consigliere
<i>organico:</i>	n. 1 consigliere
	n. 2 segretario
	n. 1 agente tecnico

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 18/1996 e dell'articolo 4, comma 2, lettera n), del documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali» del contratto collettivo di lavoro - Area non dirigenziale, del comparto di contrattazione Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo al quadriennio 1994-1997, con nota 24 novembre 2000, n. 34848/DOP/26 OS;

EFFETTUATO in data 5 dicembre 2000 l'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali e preso atto che in tale sede sono emerse alcune perplessità circa una precisa corrispondenza tra le attività attribuite all'istituendo Centro didattico e naturalistico e la dotazione organica proposta per la struttura;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 11 dicembre 2000, n. 36922/DOP/26 OS, con cui si chiede alla Direzione regionale delle foreste di fornire ulteriori indicazioni per dare risposta alle perplessità emerse in sede di esame congiunto;

VISTE le note della Direzione regionale delle foreste 9 gennaio 2001, n. F/2-1/183 e 12 febbraio 2001, n. F/2-1/1551 con cui la Direzione medesima ha trasmesso alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale copia della deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 1999, n. 221, ha dato assicurazione circa le competenze attribuite alla struttura e l'organico da assegnare nonché ha proposto una diversa strutturazione organica così articolata:

<i>livello di coordinamento:</i>	qualifica funzionale di segretario-maresciallo
<i>organico:</i>	segretario-maresciallo n. 1
	coadiutore-guardia n. 4;

RITENUTO di condividere le richieste formulate dalla Direzione regionale delle foreste con la suddetta nota 12 febbraio 2001, n. F/2-1/1551;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali, con nota 13 febbraio 2001, n. 5150/DOP/26 OS, delle modificazioni apportate all'originaria proposta dalla Direzione regionale delle foreste ed esperito l'esame congiunto, richiesto dalla CISAL-FIALP, in data 22 febbraio 2001;

DECRETA

1. È istituito, quale struttura stabile di livello inferiore al Servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste della Direzione regionale delle foreste, il Centro didattico e naturalistico di Basovizza. Alla struttura sono attribuite le seguenti competenze:
 - promozione, divulgazione e didattica dei valori ambientali;
 - didattica ed escursionistica;
 - collaborazione con le amministrazioni pubbliche e istituzioni museali della Provincia;
 - organizzazione e amministrazione nelle materie di competenza;
 - conservazione e gestione dei materiali di interesse ambientale custoditi per le finalità di cui al primo e secondo alinea.
2. Il livello di coordinamento e la dotazione organica sono i seguenti:

livello di coordinamento: qualifica funzionale di segretario-maresciallo

organico: segretario-maresciallo n. 1
coadiutore-guardia n. 4

3. L'allegato A al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale del giorno 12 aprile 2000, n. 1041, concernente le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dal decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale 22 gennaio 2001, n. 181/DR, è conseguentemente modificato e sostituito, nella parte relativa alla Direzione regionale delle foreste, Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, dall'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2001

DRABENI

Allegato «1»

Elenco delle strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 o 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
2 febbraio 2001

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (Qualifica funzionale)	Organico (Qualifica funzionale)	Provvedimento istitutivo
Direzione regionale delle foreste	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste	Centro didattico e naturalistico di Basovizza	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	1 DDROP 12 aprile 2000, n. 1041/DR
				Coadiutore-Guardia	4 DDROP 19 aprile 2000, n. 1166/DR
		Stazione forestale di Duino Aurisina con giurisdizione sui Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3 DDROP 19 giugno 2000, n. 1896/DR
				Coadiutore-Guardia	7
		Stazione forestale di San Dorligo della Valle con giurisdizione sui Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
				Coadiutore-Guardia	6
		Stazione forestale di Trieste con giurisdizione sui Comuni di Monrupino e Trieste (parte)	Segretario-Maresciallo	Segretario-Maresciallo	3
				Coadiutore-Guardia	8

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 10 gennaio 2001, n. 1.

Annullamento del proprio decreto 11 ottobre 2000, n. 520 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo e approvazione nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Enemonzo, presentata dal sig. Travani Adriano in data 20 marzo 2000, dalla quale risulta che il medesimo è socio della riserva di caccia di Villa Santina;

VISTO il proprio decreto n. 520 dell'11 ottobre 2000 con il quale, nell'annullare d'ufficio il precedente decreto n. 380 del 14 agosto 2000, è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo, nella quale il sig. Travani Adriano risulta inserito al quarto posto;

VISTO il D.P.G.R. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, come integrato dal D.P.G.R. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, il quale prevede, in via di prima applicazione, che per il rilascio, nell'annata venatoria 2000-2001, del tesserino regionale di caccia ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia, la dimostrazione, a pena di decadenza, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto succitato, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999, deve essere data al Servizio autonomo per la gestione faunistica venatoria entro 150 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.P.G.R. 0128/Pres;

RILEVATO che alla scadenza del suddetto termine, avvenuta il 12 novembre 2000, il signor Travani Adriano non ha provveduto a dare dimostrazione di quanto sopra indicato e a ritirare il tesserino regionale di caccia;

CONSIDERATO pertanto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, il signor Travani Adriano risulta decaduto dall'assegnazione nella riserva di caccia di Villa Santina;

RILEVATO che la decadenza dall'assegnazione nella riserva di caccia di appartenenza comporta anche la perdita del diritto ad essere trasferito, ove si consideri che la suddetta assegnazione costituisce presupposto necessario per la richiesta di trasferimento, presupposto che non può non sussistere al momento in cui il trasferimento è assentito;

RITENUTO, alla luce di quanto, sopra esposto, che, non avendo il sig. Travani Adriano ottemperato alla previsione di cui all'articolo 29, comma 2 lettera c) della

legge regionale n. 30/1999, risulta inapplicabile l'articolo 29, comma 3, della legge regionale medesima, che consente solo ai cacciatori assegnati, previa presentazione di specifica domanda, di poter ottenere il trasferimento;

VISTA la propria nota n. 4-3f/12767 del 29 novembre 2000 con la quale, alla luce delle considerazioni susposte, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'esclusione del sig. Travani Adriano dalla graduatoria della riserva di caccia di Villa Santina e sono stati assegnati all'interessato venti giorni per comunicare memorie e documenti;

RILEVATO che entro il termine suindicato non è pervenuto alcun riscontro da parte del sig. Travani Adriano;

CONSIDERATO pertanto che il nominativo del signor Travani Adriano deve essere escluso dalla graduatoria approvata con proprio decreto n. 520/2000;

PRESO ATTO della preposizione, al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 520 dell'11 ottobre 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella riserva di caccia di Enemonzo:

1. Brabaglia Giulio
2. Candotti Stelio
3. Toiazzi Umberto

Udine, 10 gennaio 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 15 gennaio 2001, n. 2.

Annullamento del proprio decreto 14 agosto 2000, n. 292 relativo alla graduatoria per l'assegnazione di cacciatori nella riserva di caccia di Lucinico e approvazione nuova graduatoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTA la domanda di trasferimento nella riserva di caccia di Lucinico, presentata dal sig. Branca Giuseppe in data 27 marzo 2000, dalla quale risulta che il medesimo è socio della riserva di caccia di Jamiano;

VISTO il proprio decreto n. 292 del 14 agosto 2000 con il quale il signor Branca Giuseppe è stato inserito al settimo posto della graduatoria per l'assegnazione alla riserva di caccia di Lucinico;

VISTO il D.P.G.R. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, come integrato dal D.P.G.R. 0319/Pres. del 31 agosto 2000, il quale prevede che, per l'annata venatoria 2000-2001, il rilascio del tesserino regionale di caccia ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia, avvenga, a pena di decadenza, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto succitato, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

CONSIDERATO che tale adempimento deve essere effettuato presso il Servizio autonomo per la gestione faunistica venatoria entro 150 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.P.G.R. 0128/Pres.;

RILEVATO che alla scadenza dei suddetti termini, avvenuta il 12 novembre 2000, il signor Branca Giuseppe non ha provveduto a dare dimostrazione di quanto sopra indicato e a ritirare il tesserino regionale di caccia;

CONSIDERATO pertanto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, il signor Branca Giuseppe risulta decaduto dall'assegnazione nella riserva di caccia di Jamiano;

RILEVATO che la decadenza dall'assegnazione nella riserva di caccia di appartenenza comporta anche la perdita del diritto ad essere trasferito, ove si consideri che la suddetta assegnazione costituisce presupposto necessario per la richiesta di trasferimento, presupposto che non può non sussistere al momento in cui il trasferimento è assentito;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che, non avendo il sig. Branca Giuseppe ottemperato alla previsione di cui all'articolo 29, comma 2 lettera c) della legge regionale n. 30/1999, risulta inapplicabile l'articolo 29, comma 3, della legge regionale medesima, che consente solo ai cacciatori assegnati, previa presentazione di specifica domanda, di poter ottenere il trasferimento;

VISTA la propria nota n. 4-3f/12768 del 29 novembre 2000 con la quale, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'esclusione del sig. Branca Giuseppe dalla graduatoria della riserva di caccia di Lucinico e sono stati assegnati all'interessato venti giorni per comunicare memorie e documenti;

ESAMINATE le controdeduzioni fornite dal sig. Branca Giuseppe con la nota pervenuta il 21 dicembre 2000 e ritenuto di non accoglierle in quanto inconferenti;

CONSIDERATO pertanto che il nominativo del signor Branca Giuseppe deve essere escluso dalla graduatoria approvata con proprio decreto n. 292/2000;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. di annullare d'ufficio il proprio decreto n. 292 del 14 agosto 2000 e di approvare la seguente graduatoria per l'assegnazione dei cacciatori nella Riserva di caccia di Lucinico:

1. Cucit Davide
2. Bon Roberto
3. Bon Adriano
4. Miculin Mauro
5. Boschini Antonio
6. Grassani Marco
7. Stabile Enzo
8. Argenti Walter.

Udine, 15 gennaio 2001

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 febbraio 2001, n. 15.

Iscrizione dei dirigenti venatori nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1999.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge che, nel prevedere l'obbligo per i direttori delle riserve di caccia di essere iscritti nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda faunistico-venatoria, stabilisce che qualora i direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria, il cui superamento comporta l'iscrizione nell'Elenco suddetto;

VISTO inoltre l'articolo 40, comma 5, della medesima legge che, in deroga al dettato dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge, consente ai direttori di riserva in carica all'entrata della legge medesima e sino al 31 dicembre 2002, di esercitare la funzione anche con la sola partecipazione, entro il 31 dicembre 2000, ad apposito corso di aggiornamento e formazione a frequenza obbligatoria;

VISTO il contratto per corrispondenza commerciale concluso fra il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia, di cui alla nota del suddetto Servizio n. 8-4/6578 del 21 giugno 2000 e dell'ENAIP di data 30 giugno 2000, riguardante le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei corsi per dirigenti venatori;

VISTO il verbale di data 12 gennaio 2001 predisposto dall'ENAIP concernente la frequenza ai corsi da parte dei direttori iscritti;

CONSIDERATO che per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 30/1999 è stato previsto, a domanda, al termine del corso a frequenza obbligatoria, un accertamento incentrato su test;

VISTO l'esito dell'esame finale, risultante dal verbale di data 1° febbraio 2001 della Commissione all'uopo nominata;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1999 i nominativi di cui all'allegato A) al presente decreto, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 febbraio 2001

FABBRO

Allegato A)

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, N. 30

COGNOME E NOME

Affabris Carlo
Aita Giordano
Ambrosi Renzo
Ambrosino Adriano
Angeli Pietro
Antonelli Melchiorre
Antonutti Riccardo
Bardelle Walter
Bazzo Attilio
Bellini Angiolino

Beltrame Enrico
Bergamasco Albano
Bergamasco Ermacora
Bernt Franco
Bianchini Giuseppe
Bianco Gerardo
Biasioli Giovanni
Blarasin Genesis
Blarasin Remo
Bocus Omero
Bonafin Giancarlo
Bonanni Luigi
Bonutto Stefano
Borghi Mario
Brandolino Lauro
Brovedani Pietro
Bucco Antonio
Buiatti Vanni
Cagnone Michele
Caldi Vittorio
Candusso Romano
Cappellari Primo
Casali Franco
Castellan Roberto
Cecco Luigino
Cechet Dario
Cechet Ennio
Ceconi Paolo
Cecotti Baldovino
Cecotti Gabriele
Cellini Lorenzo
Cernic Mariano
Ceschia Enzo
Chiminazzo Luigi Loris
Chiopris Bruno
Chiuch Renzo
Cipolat Vittorio
Cipro Giorgio
Cocetta Assuero
Collinassi Ermano
Coltro Gianfranco

Conforti Giuseppe
Coos Roberto
Corubolo Valter
Cosolo Giorgio
Costa Luciano
Costante Franco
Cucchiaro Franco
Cucit Alessandro
Cumin Giovanni
Da Pozzo Natalino
Danelon Giuseppe
De Biasio Fabiano
De Marchi Stefano
De Marco Arbeno
De Prato Roberto
Dean Adriano
Del Bianco Mario
Del Fabbro Paolo
Della Pietra Edimiro
Di Giusto Riccardo
Di Ronco Omar
Don Giorgio
Doretto Claudio
Dorotea Giovanni Battista
Dozzi Arduino
Dreszsch Bruno
Ellero Renato
Fabbro Luigi
Facchin Dario
Fachin Graziano
Faggionato Fulvio
Fantuzzi Valter
Favot Pierino
Ferraro Domenico
Fierro Leopoldo
Fonzari Alessio
Foschia Antonio
Franti Orlando
Furlano Moreno
Garlatti Costa Adriano
Ghidina Ennio

Goi Claudio
Gomboso Adriano
Gori Carlo
Graffi Vinicio
Grava Pietro
Gremese Danilo
Grion Alberto
Gruden Tullio
Iacobuzio Franco
Kerpan Mariano
Leopoli Mario
Lonzar Sergio
Lupieri Aldo
Mansutti Antonio
Marin Giovanni
Marseglia Nicola
Marson Orazio
Martin Marino
Mattelig Sergio
Medeot Giorgio
Mellinato Paride
Menotti Roberto
Merlo Ferruccio
Miconi Franco
Missana Marco
Moro Mauro
Moroso Elio
Muradore Franco
Musto Gianni
Muzina Miroslao
Nadalutti Luigi
Novello Rubens
Padovan Antonio
Padovan Enzo
Paiero Gregorio
Pasini Lino
Patrizio Roberto
Perco Franco
Peressini Bruno
Pertoldi Alverio
Petricig Giuseppe

Petruzzi Pietro
Pian Alessandro
Piccinin Giorgio
Piccinin Vittorio
Picco Annibale
Piemonte Etti
Pilosio Antonio
Pinat Nicolò
Pinto Giuseppe
Pittini Ettore
Pittioni Valerio
Pituelli Valerio
Polano Fabio
Pontello Sergio
Primozi Vito
Puntin Lucio
Pupulin Gianpaolo
Purasanta Paolo
Querin Evelio
Rauber Ferdinando
Razza Lionello
Righini Maurizio
Romanin Armando
Sabbadini Claudio
Saccà Giuseppe
Saita Walter
Salon Guglielmo
Sandrigo Danilo
Sandrigo Gianfranco
Sandrin Sergio
Sandrin Valter
Sardo Mirko
Scaramella Lucio
Scremin Paolo
Seculin Claudio
Selmo Romano
Sguazzin Rino
Sigalotti Gustavo
Silverio Marino
Sivilotti Edi
Stabile Rino

Strain Nereo
Strazzaboschi Luigi
Toppani Carlo
Tosolini Rino
Trevisan Remo
Trevisan Sandro
Tripar Franco
Truant Antonino
Tubaro Pierino Alessio
Turridano Giambattista
Umari Giorgio
Vacchiani Dino
Vallese Alberto
Venaria Marco
Veneto Mauro
Vetta Giorgio
Vidoni Aulo
Visintin Celeste
Visintin Eugenio
Vosca Luigi
Zamparo Luciano
Zanello Antonio
Zanin Luca
Zannier Diego
Zen Gianpaolo
Zerbini Ermanno
Zulian Lucio
Zulian Maurizio
Zuliani Alfio

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 1 febbraio 2001, n. EST. 32-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Sedegliano è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sedegliano - Provincia di Udine
Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 8606, foglio 41, mapp. 287, di mq. 98.100, superficie da espropriare: mq. 15.645,50, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 0
 $1/2 \times \text{mq. } 15.645,50 \times (\text{V.V. L./mq. } 24.000 + 10 \times \text{R. D. L./mq. } 0) = \text{L. } 187.746.000$
 $\text{L. } 187.746.000 - 40\% = \text{L. } 112.647.600$
(euro 58.177,63)

Ditta catastale: Cogep S.p.A.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 1 febbraio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 12 febbraio 2001, n. EST. 38-D/ESP/4434. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Comune di Sedegliano, per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un depuratore e rete fognaria, zona artigianale-industriale di Pannellia di Sedegliano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Sedegliano è autorizzato a

corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da asservire, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune censuario di Sedegliano

1) P.C. 726, foglio 41, mapp. 196 di mq. 64.440, superficie da asservire: mq. 486, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 0
 $1/2 \times \text{mq. } 486 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 0) = \text{L. } 1.117.800$
 $1.117.800 - 40\% = \text{L. } 670.680$
opere per n. 6 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times \text{pozzetti } 6 = \text{L. } 276.000$
L. 946.680
(euro 88,56)

P.C. 11750, foglio 41, mapp. 187, di mq. 12.688, superficie da asservire: mq. 306, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 133.224: mq. 12.688 L./mq. 10,5
 $1/2 \times \text{mq. } 306 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 719.865$
 $\text{L. } 719.865 - 40\% = \text{L. } 431.919$
opere per n. 3 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times \text{pozzetti } 3 = \text{L. } 138.000$
L. 569.919
(euro 294,338)

P.C. 6325, foglio 41, mapp. 459, di mq. 26.644, superficie da asservire: mq. 678, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 279.762 : mq. 26.644 = L./mq. 10,5
 $1/2 \times \text{mq. } 678 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 1.594.995$
 $\text{L. } 1.594.995 - 40\% = \text{L. } 956.997$
opere per n. 8 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 8 \text{ pozzetti} = \text{L. } 368.000$
L. 1.324.997
(euro 684,30)

P.C. 6325, foglio 41, mapp. 461, di mq. 22.599, superficie da asservire: mq. 324, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 338.985 : mq. 22.599 = L./mq. 15
 $1/2 \times \text{mq. } 324 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 15) = \text{L. } 769.500$
 $\text{L. } 769.500 - 40\% = \text{L. } 461.700$
opere per n. 4 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 4 \text{ pozzetti} = \text{L. } 184.000$
L. 645.700
(euro 333,476)

Ditta catastale: Mangiarotti S.p.A.

2) P.C. 9387, foglio 41, mapp. 349, di mq. 5.000,

superficie da asservire: mq. 120,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 52.500 : mq. 5.000
 L./mq. 10,5
 $1/2 \times \text{mq. } 120 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 282.300$
 $\text{L. } 282.300 - 40\% = \text{L. } 169.380$
 opere per n. 1 pozzetto:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times \text{pozzetto } 1 = \text{L. } 46.000$
L. 215.380
 (euro 111,23)

Ditta catastale: Maglificio Grillo S.n.c.

3) P.C. 9389, foglio 41, mapp. 381, di mq. 7.100,
 superficie da asservire: mq. 165,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 74.550 : mq. 7100
 $= \text{L./mq. } 10,5$
 $1/2 \times \text{mq. } 165 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 388.162,5$
 $\text{L. } 388.162,5 - 40\% = \text{L. } 232.898$
 opere per n. 2 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times \text{pozzetti } 2 = \text{L. } 92.000$
L. 324.898
 (euro 167,958)

Ditta catastale: Groaz Pietro.

4) P.C. 1000546, foglio 41, mapp. 462, di mq. 1.950,
 superficie da asservire: mq. 804,
 in natura: prato,
 indennità: reddito Dominicale: L./mq. 0
 $1/2 \times \text{mq. } 804 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 0) = \text{L. } 1.849.200$
 $\text{L. } 1.849.200 - 40\% = \text{L. } 1.109.520$
 opere per n. 7 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 7 \text{ pozzetti} = \text{L. } 322.000$
L. 1.431.520
 (euro 739,318)

Ditta catastale: Gesteco S.p.A.

5) P.C. 11757, foglio 41, mapp. 184, di mq. 1.180,
 superficie da e asservire: mq. 168,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 1.239 : mq. 1.180
 L./mq. 10,5
 $1/2 \times \text{mq. } 168 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 395.220$
 $\text{L. } 395.220 - 40\% = \text{L. } 237.132$
 opere per n. 2 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 2 \text{ pozzetti} = \text{L. } 92.000$
L. 329.132
 (euro 169,98)

Ditta catastale: GA.MA. S.a.s. di Mascarini Gianni.

6) P.C. 1000353, foglio 41, mapp. 469, di mq. 732,
 superficie da asservire: mq. 18,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 0

$1/2 \times \text{mq. } 18 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 0) = \text{L. } 41.400$
 $\text{L. } 41.400 - 40\% = \text{L. } 24.840$
 opere per n. 1 pozzetto:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 1 \text{ pozzetto} = \text{L. } 46.000$
L. 70.840
 (euro 36,585)

Ditta catastale: Dozzi Mirco, Deganutti Luciana.

Ditta attuale: Irrinova di Tomadini Franco.

7) P.C. 1000727, foglio 41, mapp. 360, di mq. 4.530,
 superficie da asservire: mq. 168,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 0
 $1/2 \times \text{mq. } 168 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 0) = \text{L. } 386.400$
 $\text{L. } 386.400 - 40\% = \text{L. } 231.840$
 opere per n. 1 pozzetto:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 1 \text{ pozzetto} = \text{L. } 46.000$
L. 277.840
 (euro 143,49)

Ditta catastale: SO.FIN.AR. S.r.l.

8) P.C. 1007, foglio 41 mapp. 373, di mq. 5.770,
 superficie da asservire: mq. 180,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 0
 $1/2 \times \text{mq. } 180 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 0) = \text{L. } 414.000$
 $\text{L. } 414.000 - 40\% = \text{L. } 248.400$
 opere per n. 2 pozzetti:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 2 \text{ pozzetti} = \text{L. } 92.000$
L. 340.400
 (euro 175,80)

P.C. 8007, foglio 41, mapp. 380, di mq. 1.780,
 superficie da asservire: mq. 78,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 18.690 : mq. 1780
 $= \text{L./mq. } 10,5$
 $1/2 \times \text{mq. } 78 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 183.495$
 $\text{L. } 183.495 - 40\% = \text{L. } 110.097$
 opere per n. 1 pozzetto:
 $\text{L./mq. } 46.000 \times 1 \text{ pozzetto} = \text{L. } 46.000$
L. 156.097
 (euro 80,617)

Ditta catastale: Chiesa Agostino.

9) P.C. 8007, foglio 41, mapp. 179, di mq. 2.750,
 superficie da asservire: mq. 72,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 28.875 : mq. 2.750
 L./mq. 10,5
 $1/2 \times \text{mq. } 72 \times (\text{V.V. L./mq. } 4.600 + 10 \times \text{R.D. L./mq. } 10,5) = \text{L. } 169.380$
 $\text{L. } 169.380 - 40\% = \text{L. } 101.628$
 opere per n. 1 pozzetto:

L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
 L. 147.628
 (euro 76,243)

P.C. 8007, foglio 41, mapp. 177, di mq. 2.750,
 superficie da asservire: mq. 150,
 in natura: prato,
 indennità: reddito dominicale: L./mq. 28.875 : mq. 2.750
 = L./mq. 10,5

1/2 x mq. 150 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 10,5) = L. 352.875

L. 352.875 - 40% = L. 211.725

opere per n. 1 pozzetto:

L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000

L. 257.725
 (euro 133,103)

Ditta catastale: Chiesa Agostino.

Ditta attuale: Pirona Moreno.

10) P.C. 1000697, foglio 41, mapp. 379, di mq.
 6.720,

superficie da asservire: mq. 453,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 0

1/2 x mq. 453 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 0) = L. 1.041.900

L. 1.041.900 - 40% = L. 625.140

opere per n. 2 pozzetti:

L./mq. 46.000 x 2 pozzetti = L. 92.000

L. 717.140
 (euro 370,371)

Ditta catastale: Profmetall S.a.s. di Rosso Aldo.

11) P.C. ex 8739, foglio 41, mapp. 468, di mq.
 2.869,

superficie da asservire: mq. 222,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 34.428 : mq. 2.869
 = L./mq. 12

1/2 x mq. 222 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 12) = L. 523.920

L. 523.920 - 40% = L. 314.352

opere per n. 1 pozzetto:

L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000

L. 360.352
 (euro 186,106)

Ditta catastale: Deganutti Luciana e Dozzi Mirco.

Ditta attuale: Tomadini Franco.

12) P.C. 8739; foglio 41, mapp. 467, di mq. 4.371,
 superficie da asservire: mq. 360,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 52.452 : mq. 4371
 = L./mq. 12

1/2 x mq. 360 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 12) = L. 849.600

L. 849.600 - 40% = L. 509.760

opere per n. 2 pozzetti:

L./mq. 46.000 x 2 pozzetti = L. 92.000

L. 601.760
 (euro 310,783)

Ditta catastale: Deganutti Luciana e Dozzi Mirco.

13) P.C. 878, foglio 41, mapp. 259, di mq. 16.644,
 superficie da asservire: mq. 540

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 0

1/2 x mq. 540 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 0) = L. 1.242.000

L. 1.242.000 - 40% = L. 745.200

opere per n. 4 pozzetti:

L./mq. 46.000 x 4 pozzetti = L. 184.000

L. 929.200
 (euro 479,89)

Ditta catastale: Prefabbricati Di Lenarda di Pierino
 Di Lenarda e C.

14) P.C. 10926, foglio 41, mapp. 200, di mq. 8.680,
 superficie da asservire: mq. 72,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 160.580 : mq.
 8.680 = L./mq. 18,5

1/2 x mq. 72 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 18,5) = L. 172.260

L. 172.260 - 40% = L. 103.356

opere per n. 2 pozzetti:

L./mq. 46.000 x 2 pozzetti = L. 92.000

L. 195.356
 (euro 100,89)

Ditta catastale: Linzi Elisa Caterina (usufruttuaria),
 Usatti Valentino (proprietario).

15) P.C. 8179, foglio 41, mapp. 202, di mq. 4.560,
 superficie da asservire: mq. 42,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 52.440 : mq. 4.560
 = L./mq. 11,5

1/2 x mq. 42 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 11,5) = L. 99.015

L. 99.015 - 40% = L. 59.409

(euro 30,68)

P.C. 8179, foglio 41, mapp. 204, di mq. 4430,
 superficie da asservire: mq. 36,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 50.945 : mq. 4.430
 L./mq. 11,5

1/2 x mq. 36 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq.
 11,5) = L. 84.870

L. 84.870 - 40% = L. 50.922

(euro 26,299)

P.C. 8179, foglio 42, mapp. 94, di mq. 12.190,
 superficie da asservire: mq. 114,

in natura: prato,

indennità: reddito dominicale: L./mq. 140.185 : mq.

12.190 = L./mq. 11,5
 1/2 x mq. 114 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 11,5) = L. 268.755
 L. 268.755 - 40% = L. 161.253
 opere per n. 2 pozzetti:
 L./mq. 46.000 x 2 pozzetti = L. 92.000
L. 253.253
 (euro 130,79)

P.C. 8179, P.C. foglio 41, mapp. 160, di mq. 1.630, superficie da asservire: mq. 12, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 18.745 : mq. 1.630 = L./mq. 11,5
 1/2 x mq. 12 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 11,5) = L. 28.290
 L. 28.290 - 40% = L. 16.974
 (euro 8,776)

P.C. 8179, foglio 42, mapp. 95, di mq. 3.460, superficie da asservire: mq. 36, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 39.790 : mq. 3.460 = L./mq. 11,5
 1/2 x mq. 36 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 11,5) = L. 84.870
 L. 84.870 - 40% = L. 50.922
 (euro 26,299)

Ditta catastale: Lucchitta Antonietta e Valoppi Feliciano.

16) P.C. 4913, foglio 42, mapp. 96, di mq. 150, superficie da asservire: mq. 48, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 43.575 : mq. 4.150 = L./mq. 10,5
 1/2 x mq. 48 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 10,5) = L. 112.920
 L. 112.920 - 40% = L. 67.752
 (euro 34,99)

Ditta catastale: Snaidero Italo.

17) P.C. 7212, foglio 42, mapp. 147, di mq. 4.380, superficie da asservire: mq. 60, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 81.030 : mq. 4.380 = L./mq. 18,5
 1/2 x mq. 60 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 18,5) = L. 143.550
 L. 143.550 - 40% = L. 86.130
 opere per n. 1 pozzetto:
 L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
L. 132.130
 (euro 68,239)

Ditta catastale: Menini Regina in Calligaro.

18) P.C. 8295, foglio 42, mapp. 97, di mq. 3.820, superficie da asservire: mq. 54, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 45.840 : mq. 3.820

= L./mq. 12
 1/2 x mq. 54 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 12) = L. 127.440
 L. 127.440 - 40% = L. 76.464
 opere per n. 1 pozzetto:
 L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
L. 122.464
 (euro 63,247)

Ditta catastale: Pagnucco Elisabetta, Tomini Ellys, Gianni, Helga, Luigino, Marisa, Paola.

19) P.C. 11157, foglio 42, mapp. 186, di mq. 4.130, superficie da asservire: mq. 330, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 49.560 : mq. 4.130 = L./mq. 12
 1/2 x mq. 330 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 12) = L. 778.800
 L. 778.800 - 40% = L. 467.280
 opere per n. 3 pozzetti:
 L./mq. 46.000 x 3 pozzetti = L. 138.000
L. 605.280
 (euro 312,60)

Ditta catastale: Tomini Antonio e Ida (usufruttuaria), Tomini Maria.

20) P.C. 8736, foglio 42, mapp. 98, di mq. 3.300, superficie da asservire: mq. 234, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 39.600 : mq. 3.300 = L./mq. 12
 1/2 x mq. 234 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 12) = L. 552.240
 L. 552.240 - 40% = L. 331.344
 opere per n. 1 pozzetto:
 L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
L. 377.344
 (euro 194,88)

P.C. 8736, foglio 42, mapp. 168, di mq. 5.070, superficie da asservire: mq. 234, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 60.840 : mq. 5.070 = L./mq. 12
 1/2 x mq. 234 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 12) = L. 552.240
 L. 552.240 - 40% = L. 331.344
 opere per n. 1 pozzetto:
 L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
L. 377.344
 (euro 194,88)

Ditta catastale: Menini Oscar e Trevisan Magda.

21) P.C. 1311, foglio 42, mapp. 99, di mq. 6.730, superficie da asservire: mq. 18, in natura: prato, indennità: reddito dominicale: L./mq. 70.665 : mq. 6.730 = L./mq. 10,5

1/2 x mq. 18 x (V.V. L./mq. 4.600 + 10 x R.D. L./mq. 10,5) = L. 42.345
 L. 42.345 - 40% = L. 25.407
 opere per n. 1 pozzetto:
 L./mq. 46.000 x 1 pozzetto = L. 46.000
 L. 71.407
 (euro 36,878)

Ditta catastale: Menini Oscar.

Art. 2
 (omissis)

Trieste, 12 febbraio 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 16 febbraio 2001, n. 453. (Estratto).

Comune di Capriva del Friuli. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 52 del 22 novembre 2000, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2848 del 3 ottobre 2000 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Capriva del Friuli, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 52 del 22 novembre 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 52 del 22 novembre 2000, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Capriva del Friuli;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
 IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso relativo all'avvio del procedimento di comunicazione ai produttori di latte e/o prodotti lattiero-caseari dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 2001-2002.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, la Direzione regionale dell'agricoltura comunica che la regione Friuli-Venezia Giulia procederà entro il 31 marzo 2001, all'invio a tutti i produttori di latte e/o prodotti lattiero - caseari, titolari di quota, dell'aggiornamento del quantitativo di riferimento individuale valido per il periodo 2001-2002.

I dati oggetto della comunicazione individuale sono desunti dagli archivi informatici forniti da AGEA come aggiornati alla data del 16 febbraio 2001.

In presenza di eventuali contenziosi giurisdizionali con sospensione dell'efficacia relativamente alle precedenti comunicazioni regionali di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali per il periodo 2000-2001, nelle more della definizione dei contenziosi medesimi, il dato di quota comunicato per il periodo 2001-2002 è ricognitivo dell'eventuale quota storica e delle variazioni determinate e/o autorizzate dalle competenti amministrazioni.

Qualora risultino omesse od erroneamente indicate variazioni di quota con validità successiva al 1° aprile 2000, ciascun produttore interessato potrà presentare alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali - entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione individuale medesima, istanza di rettifica su apposito modello disponibile presso la Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio).

Per quanto sopra esposto, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica che:

- l'Amministrazione competente è la Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni animali;
- il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Bizjak;
- il responsabile dell'istruttoria è il p.a. Daniele Pontarini;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio delle produzioni animali presso la Direzione regionale dell'agricoltura.

Udine, 1 marzo 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
 dott. Luigino Maravai

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
 DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE
 E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 12 febbraio 2001, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «SE.FOR.COOP. F.V.G. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste;
2. «ORIZZONTI - Soc. coop. a r.l.», con sede in Preone, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione produzione e lavoro.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 66 del 30 novembre 2000 il Comune di Manzano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 31 gennaio 2001 il Comune di Moimacco ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 e dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 22 dicembre 2000 il Comune di Porcia ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ad essa presentate, ed ha altresì preso atto, in ordine alla variante medesima, che il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole e che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Precenico. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 84 dell'11 dicembre 2000 il Comune di Precenico ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale in frazione Remugnano, zona omogenea 02 - ambito di Centro civico.

Con deliberazione consiliare n. 91 del 10 ottobre 2000 il Comune di Reana del Rojale ha approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale in frazione Remugnano, zona omogenea 02 - ambito di Centro civico, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, introducendovi le modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al piano medesimo.

Comune di Rive d'Arcano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 84 del 30 novembre 2000 il Comune di Rive d'Arcano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 112 del 29 novembre 2000 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/91, la variante n. 42 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al P.R.G. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Martino al Tagliamento, Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 45/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 040/Pres. del 19 febbraio 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 45 del 10 novembre 2000, con cui il Comune di San Martino al Tagliamento ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 23 giugno 2000.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Sutrio. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 24 novembre 2000 il Comune di Sutrio ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 111 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 22 gennaio 2001 il Comune di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 111 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 4 del 29 gennaio 2001 il Comune di Zoppola ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione 31 gennaio 2001, n. 5. D.P.G.R. 18 dicembre 2000, n. 0462/Pres. - Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Ricostituzione.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 31 gennaio 2001, alla pagina n. 554, prima colonna, nell'errata corrige relativa al decreto di cui all'oggetto il nome del signor Medeot deve leggersi «Ariano» anziché «Oriano» come già riportato esattamente nella pubblicazione del medesimo decreto a pag. 8911 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2000.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 31 del 7 febbraio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio». Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di data 25 gennaio 2001, con il quale viene approvato lo statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio».

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini «Lugana» D.O.C. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di data 25 gennaio 2001, con il quale viene approvato lo statuto del Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - E.S.A.

UDINE

Avviso di approvazione della deliberazione relativa a fissazione degli obiettivi, programmi da attuare, individuazione risorse e priorità ed emanazione direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione - anno 2001.

Si comunica che la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con proprio provvedimento n. 320 del 2 febbraio 2001, ha approvato la deliberazione n. 85/C adottata in data 27 dicembre 2000 dal Commissario dell'E.S.A., concernente: fissazione obiettivi, programmi da attuare, individuazione risorse e priorità ed emanazione direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione ex articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni - anno 2001.

Chi fosse interessato a prendere visione di detto documento può farlo presso la sede dell'E.S.A., Udine, via Uccellis, n. 12/f, previ accordi telefonici, telefono 0432-224501.

Udine, 28 febbraio 2001

IL DIRETTORE:
dott. Giuliano Rigonat

**DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI EUROPEI**

TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di attuazione del Regolamento (CE) 2064/1997 della Commissione.

1) Stazione appaltante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale affari europei, via San Francesco, n. 37 - 34133 Trieste - telefono 040/3775030 - fax 040/3775025.

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.

3) Categoria del servizio: 11. Numero di riferimento CPC: 865-866. Servizio di attuazione del Regolamento (CE) 2064/1997.

4) Data di aggiudicazione dell'appalto: 15 dicembre 2000.

5) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b), decreto legislativo 157/1995 e 65/2000.

6) Numero di offerte ricevute: cinque, di cui una pervenuta fuori termine.

7) Nome ed indirizzo del prestatore di servizio: APRI S.p.A., via Emanuele Filiberto, n. 14 - 20149 Milano.

8) Prezzo: lire 826.200.000 pari a euro 426.696,69 - I.V.A. esclusa.

9) Non sono previsti subappalti.

10) Altre informazioni: il presente avviso viene pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sul Foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sui quotidiani «Il Piccolo», «Il Sole 24 ore», «Il Corriere della Sera», «Il Gazzettino», «Il Messaggero».

11) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 8 settembre 2000.

12) Data di invio dell'avviso: 23 febbraio 2001.

13) Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 23 febbraio 2001.

Trieste, 23 febbraio 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di sistemazione del sedime, con funzioni di parco urbano, dell'ex Chiesa di Madonna delle Grazie.

Il Direttore dell'Ufficio tecnico informa che per l'11 aprile 2001 è indetta asta pubblica con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari sull'importo delle opere a corpo lire 115.397.600 (euro 59.597,88) e misura posto a base di gara lire 477.289.655 (euro 246.499,54), di cui lire 9.000.000 (euro 4.648,11) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa, per l'appalto dei lavori di sistemazione del sedime, con funzioni di parco urbano, dell'ex Chiesa di Madonna delle Grazie (categoria prevalente vranno pervenire entro le ore 12 del 9 aprile 2001; è ri-

chiesta anche la qualificazione nelle categorie OS18 lire 77.440.000 (euro 39.994,42).

Gli elaborati progettuali ed il bando integrale sono disponibili presso l'Ufficio tecnico OO.PP. fino a 10 giorni prima della scadenza delle offerte.

Il bando integrale è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 13 febbraio 2001.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE:
dott. ing. Edoardo Vales

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Polisportivo comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio OO.PP. informa che per il giorno 19 aprile 2001, alle ore 9.30 è indetta asta pubblica - 1^a seduta con il criterio del massimo ribasso sull'importo lavori a corpo (articolo 21, comma 1, lettera b), legge 109/94) posto a base di gara lire 397.132.580 (euro 205.101,86), di cui lire 27.062.500 (euro 13.976,62) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Importi I.V.A. esclusa.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Polisportivo comunale in via Tagliamento a Gemona.

La categoria prevalente è la OG11, classe 1^a (lire 368.255.780 - euro 190.188,24). Ulteriore categoria: OG1 lire 28.876.800 - euro 14.913,62.

Gli elaborati progettuali ed il bando integrale sono disponibili fino a 10 giorni prima della gara presso l'Ufficio tecnico OO.PP. del Comune.

IL RESPONSABILE SERVIZIO OO.PP.:
geom. Daniele Cantoni

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di un mezzo «Terna» ad uso del Comune di Gemona del Friuli.

Si comunica che il giorno 30 marzo 2001, alle ore 10.30, presso la sede municipale di Gemona del Friuli, nell'Ufficio del Segretario generale, in piazza Municipio, n. 1, si svolgerà il pubblico incanto per la fornitura di un mezzo «Terna» da destinare all'Ufficio Tecnico - Sezione Lavori, di Gemona del Friuli.

Le caratteristiche tecniche del mezzo in oggetto sono indicate nel bando di gara disponibile presso l'Ufficio Provveditorato del Comune di Gemona del Friuli - piazza Municipio, n. 1 - telefono 0432/973243.

L'asta si svolgerà seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 (offerta economicamente più vantaggiosa), individuata applicando i parametri indicati nel bando di gara. Le offerte non potranno superare la somma di lire 89.750.000 (46.352,01 euro) I.V.A. esclusa.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 29 marzo 2001.

Gemona del Friuli, 1° marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDITORATO:
dott.ssa Annamaria Bianchini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
GORIZIA

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di strumentazione per laboratorio sito presso la Casa dell'Agricoltura di Cormons.

Ente appaltante: C.C.I.A.A. di Gorizia - via Crispi n. 10 - 34170 Gorizia - fax: 0481/533176 - telefono 0481/384246. La fornitura verrà aggiudicata al prezzo più basso.

Valore presunto dell'appalto: lire 360.000.000 - I.V.A. esclusa in euro 185.924,5. Non sono ammesse offerte in aumento.

I concorrenti possono presentare offerta per l'intera fornitura o solo per alcuni dei lotti richiesti, conseguentemente l'appalto potrà essere aggiudicato a ditte diverse.

L'oggetto della fornitura è suddiviso in due lotti:

- Lotto 1 Grossa strumentazione: importo a base d'asta lire 152.000.000 (centocinquantaemilioni) I.V.A. esclusa.
- Lotto 2 Piccola strumentazione: importo a base d'asta lire 208.000.000 (duecentottomilioni) I.V.A. esclusa.

Copia del bando di gara integrale, che racchiude tutte le condizioni per poter partecipare alla gara stessa, dovrà essere formalmente richiesto all'Ufficio Provveditorato e dei Servizi Tecnici - telefono 0481/384246.

Gorizia, 26 febbraio 2001

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giuliano Bigoni

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE
DI TRIESTE - EZIT
TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'affidamento dei lavori di adeguamento e revisione dei raccordi ferroviari nel comprensorio industriale di Trieste.

Importo a base d'asta lire 1.557.394.000, euro 804.326,88.

Stazione appaltante: Ente per la zona industriale di Trieste, via Caboto n. 14 - 34148 Trieste, telefono 040/89881, fax 040/382261, e-mail: ezit@ezit.ts.it.

Procedura di gara: trattativa privata.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.

Elenco delle ditte invitate: 1) CO.RAC.FER. S.r.l., Casale sul Sile (Treviso); 2) Raccordi ferroviari Bonaventura Luigi S.r.l., Preganziol (Treviso); 3) Cenedese Angelo Giuseppe S.r.l., Musestre - Roncade (Treviso); 4) Mazzi S.p.A., Verona; 5) Impresa Giuseppe Maltauro S.p.A., Vicenza; 6) Mantelli estero costruzioni S.p.A., Marghera (VE); 7) Intercantieri Vittadello S.p.A., Limerina (Padova); 8) Semenzato Luciano S.r.l., Mestre (VE); 9) Donà costruzioni S.r.l., Montegrotto Terme (Padova); 10) I.C.I. S.r.l., Ronchi dei Legionari (Gorizia); 11) Scala Virgilio e Figli S.p.A., Montevarchi (Arezzo); 12) I.C.A.F. S.r.l., Stradella (Pavia); 13) Edilsa S.r.l., Ferrara; 14) R.I.C. S.p.A., Roma; 15) Costruzioni linee ferroviarie S.p.A., Bologna; 16) S.E.F.A. S.r.l., Bologna.

Elenco delle ditte partecipanti: 1) I.C.A.F. S.r.l., Stradella (Pavia); 2) Semenzato Luciano S.r.l., Mestre (VE); 3) Cenedese Angelo Giuseppe S.r.l., Musestre - Roncade (Treviso).

Ditta aggiudicataria: Cenedese Angelo Giuseppe S.r.l. di Musestre - Roncade (TV).

Importo di aggiudicazione: lire 1.519.627.195 (euro 784.821,95).

Tempo di realizzazione dell'opera: 240 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Paolo De Alti.

Trieste, 1° marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Diego Gullini

POSTE ITALIANE S.p.A.

Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di ristrutturazione degli uffici postali di Gemona del Friuli, Tarcento, S. Daniele del Friuli, Brugnera e Prata di Pordenone.

1) *Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:* Poste Italiane S.p.A. Zona Immobiliare Friuli-Venezia Giulia piazza V. Veneto n. 1, 34100 Trieste. telefono +39 40 6764526 - fax +39 40 6764234.

2. *Procedura di aggiudicazione prescelta:* procedura aperta.

3. *Data di aggiudicazione dell'appalto:* 15 febbraio 2001.

4. *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara.

5. *Numero di offerte ricevute:* sei (Citis S.c.r.l. via R. Lombardi n. 2, 3, 4 - 37045 Legnago, Elettrotania S.r.l. via Lignano Sabbiadoro n. 36/B - 33050 Pertegada di Latisana, S.i.e.c.i. S.a.s. via Marsara n. 4/A - 34010 Villa del Conte, TE.MA. S.r.l. via Cremonese n. 17 - 43100 Parma, Facile Giuseppe Piazzale Chiavris n. 64 - 33100 Udine, C.E.M. S.r.l. via Tambarin n. 7 - 34077 Ronchi dei Legionari).

6. *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario:* S.I.E.C.I. S.a.s. via Marsara n. 4/A - 35010 Villa del Conte (Padova).

7. *Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita:* appalto integrato per i lavori di ristrutturazione degli uffici postali di Gemona del Friuli, Tarcento, S. Daniele del Friuli, Brugnera e Prata di Pordenone, nonché per la prestazione di servizi per l'attività di coordinamento delle forniture non ricomprese nell'appalto, di assistenza ai fornitori, di espletamento di pratiche amministrative e di tenuta e custodia dei cantieri, il tutto per la consegna degli uffici chiavi in mano.

8. *Prezzo pagato:* lire 1.589.725.396, euro 821.024,65 al netto degli oneri per la sicurezza pari a lire 53.089.357.

9. *Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto:* meno diecipuntocentosessantasette per cento.

10. *Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:* lavorazioni previste dalla legge nelle percentuali ivi indicate.

11. *Altre informazioni:* tempo di esecuzione giorni 110 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; direttore dei lavori ing. Carlo Boldrini.

12. /

13. *Data di spedizione del presente avviso:* 1° marzo 2001.

14. /

Trieste, 1° marzo 2001

IL DIRETTORE DELLA ZONA IMMOBILIARE:
E. Scherlich

COMUNE DI COSEANO

(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica del Piano insediamenti produttivi P.I.P.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2001 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Coseano ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica del Piano Insediamenti Produttivi P.I.P., redatto dall'arch. Rollo Marcello.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. suddetto, sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL SINDACO:
Piccoli Adriano

COMUNE DI FAGAGNA

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica della zona industriale del capoluogo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 13 in data 23 febbraio 2001, regolarmente divenuta esecutiva, con la quale viene approvata la proposta avanzata dalla Giunta comunale con propria delibera n. 43 del 12 febbraio 2001, provvedendo ad adottare la variante n. 6 al P.R.P.C. in oggetto, in base al progetto redatto dall'arch. Lidia Giorgessi in qualità di responsabile del servizio;

VISTI gli articoli 45 e 48 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE la variante al piano particolareggiato indicata in premessa, costituita dalle suddette deliberazioni di adozione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alle stesse, sarà depositata per trenta giorni effettivi, a partire dal 14 marzo 2001, negli uffici di segreteria aperti al pubblico.

Durante il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione della variante n. 6 al P.R.P.C. in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante n. 6 del suddetto P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dalla precitata variante al P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e verranno acquisite all'apposito protocollo del Comune.

Fagagna, lì 1^o marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICO AMBIENTALE:
arch. Lidia Giorgessi

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione e modifica della capacità ricettiva dell'esercizio denominato «Hotel Eden». Deliberazione della Giunta comunale 30 gennaio 2001, n. 24. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)

DELIBERA

1. l'esercizio ricettivo di albergo sito in via Marco Polo n. 2 all'insegna «Hotel Eden» con una capacità ricettiva di n. 39 camere, 70 posti letto e n. 39 bagni-docce, il cui titolare è il sig. Olivotto Giovanni, legale rappresentante della S.n.c. «Hotel Eden di Olivotto Giovanni e Dario» è riclassificato albergo stagionale a 3 (tre) stelle;
2. la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002; ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997.

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'azienda agricola Flebus Alessandro.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, II comma, della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 14 del 16 febbraio 2001 è stato adottato, a sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 52/1991, il Piano particolareggiato d'iniziativa privata dell'azienda agricola «Flebus Alessandro sita in frazione Primulacco Via Del Campo»;

Che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo in tutti i suoi elementi, unitamente alla delibera d'adozione divenuta esecutiva a sensi di legge, da lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione del presente avviso all'Albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se più recente.

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari di eventuali immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

STABILISCE

Che il presente avviso venga affisso all'Albo pretorio comunale e delle frazioni nonché tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione di un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al recupero funzionale ed al riuso di un complesso edilizio di interesse storico ed ambientale situato in Ruda capoluogo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 7 del 30 gennaio 2001, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato adot-

tato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al recupero funzionale ed al riutilizzo di un complesso edilizio di interesse storico ed ambientale situato in Ruda capoluogo, presentato dai Sig.ri Iachia Manrico e Iachia Andrea.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati del P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Ruda, li 26 febbraio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Evaristo Cian

COMUNALE DI ZOPPOLA

(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della Zona H.2.2 presentato dalla ditta Bisaro Enrico e Bisaro Enrico S.r.l.

Si avverte che presso la segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 5 marzo 2001 al 13 aprile 2001, il P.R.P.C. di iniziativa privata della zona H.2.2 di via Cusano della ditta Bisaro Enrico e Bisaro Enrico S.r.l. adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 29 gennaio 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Zoppola, 5 marzo 2001

IL SINDACO:
Renzo Cazzol

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 20 febbraio 2001, n. 5563. (Estratto). Proroga dell'autorizzazione alla ditta Gasparutti Enrico di Corno di Rosazzo (Udine) all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo «A», per inerti, sita in località Cave a Cormons.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di accogliere la richiesta della ditta Gasparutti Enrico, con sede a Corno di Rosazzo (Udine), in via Aquileia n. 47, e quindi prorogare al 31 dicembre 2004 l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2ª categoria Tipo «A», per inerti, sita a Cormons, frazione Brazzano, località Cave.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 20 febbraio 2001, n. 5565. (Estratto). Approvazione del manuale di gestione relativo alla ditta E.N.A.M. di Ronchi dei Legionari.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È approvato il manuale di gestione prescritto all'articolo 1 del decreto del Dirigente della Provincia prot. 10219 del 12 maggio 2000; il manuale costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Prima di avviare le operazioni di smaltimento rifiuti nell'impianto di depurazione deve essere trasmesso alla Provincia il «modulo tipo» previsto all'articolo 4 del manuale di gestione. Qualora il modulo tipo venga successivamente variato, delle modifiche apportate deve essere data tempestiva notizia alla Provincia.

Art. 3

Con periodicità almeno mensile, così come stabilito all'articolo 4 del manuale di gestione, deve essere trasmesso alla Provincia l'elenco dei nuovi soggetti autorizzati, delle tipologie dei rifiuti autorizzati, delle analisi relative alla composizione media del rifiuto e della quantità di rifiuto, espressa in portata e in peso, smaltita nell'arco del mese precedente.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Servizio tutela ambientale

Determinazione dirigenziale - num. Reg. gen. 2001/230 esecutiva in data 2 febbraio 2001. (Estratto). Ditta Mistral FVG S.r.l. di Spilimbergo. Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto d'incenerimento rifiuti, sito in Spilimbergo.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 20 del 6 aprile 1993, d'approvazione del progetto per l'adeguamento e la gestione di un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi, ubicato nel Comune di Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, della ditta Mistral FVG S.r.l di Spilimbergo;

(omissis)

VISTA la determina dirigenziale num. Reg. gen. 2000/615 esecutiva in data 14 aprile 2000, d'autorizzazione all'esercizio dell'inceneritore per rifiuti speciali ed ospedalieri per un periodo di 12 mesi... omissis ...

RILEVATO che a seguito di controlli presso l'impianto di che trattasi, eseguiti da personale di questo ente in data 11 dicembre 2000... omissis ...

DA PRECEDENTI controlli eseguiti dall'Azienda per i servizi sanitari in data 22 novembre 2000 è risultato tra l'altro che... omissis ...

LA COMMISSIONE di Collaudo in data 18 dicembre 2000 ed il Presidente della stessa in data 21 dicembre 2000 hanno eseguito delle visite all'impianto rilevando tra l'altro... omissis ...

VISTA la nota della Commissione di Collaudo data 19 gennaio 2001, ... omissis ...

VISTA la successiva comunicazione del Presidente della Commissione di Collaudo... omissis ...

FATTO PRESENTE che da quanto sopra riportato si evince che l'opera è stata realizzata in parte in diffinitività al progetto ed alle successive varianti approvate, nonché ai provvedimenti autorizzativi all'uopo rilasciati, ed in parte non realizzata... omissis ...

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 20 del 6 aprile 1993... omissis ...

DATO ATTO che l'articolo 16 della legge regionale 30/1987 1° comma prescrive che... omissis ...

VISTO l'articolo 17, comma 2 della legge regionale 30/1987... omissis ...

PRESO ATTO dei disposti dell'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997... omissis ...

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997... omissis ...

CONSIDERATO che nella Regione Friuli-Venezia Giulia... omissis ...

CONSIDERATO che le irregolarità riscontrate permangono per cui ai sensi della normativa sopracitata... omissis ...

DETERMINA

1. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determina dirigenziale num. Reg. gen. 2000/615 esecutiva in data 14 aprile 2000, relativa all'impianto d'incenerimento per rifiuti speciali ed ospedalieri, sita in Comune di Spilimbergo, Zona Industriale del Cosa, rilasciata alla ditta Mistral FVG S.r.l, sino alla sua scadenza. La sospensione decorre dalla data d'esecutività del presente provvedimento.

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

Pordenone, 31 gennaio 2001

IL DIRIGENTE:
S. Cristante

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 14 febbraio 2001, n. 77. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errara - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

IL DIRETTORE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Si concede al Comune di Trieste una proroga di giorni trenta dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera a Trieste, di cui alla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^a del 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni

di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I^a del 25 maggio 2000.

(omissis)

IL DIRETTORE DI AREA:
Luciano Daveri

Determinazione dirigenziale 16 febbraio 2001, n. 81. (Estratto). Sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento di idrato di calcio di II categoria, tipo B in località Vignano di Plavia nel Comune di Muggia - variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Vista la deliberazione n. 17/G del 15 febbraio 2000, che approva il progetto in oggetto, presentato dalla Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A.;

Vista la nota del 20 settembre 2000, e la documentazione allegata, con la quale il legale rappresentante della Società propone una variante al progetto, motivandola con una maggiore rispondenza alla situazione esistente, a beneficio della riuscita dei ripristini, per la sopravvenuta possibilità di più accurate misurazioni;

(omissis)

DETERMINA

- La variante al progetto di sistemazione e recupero ambientale della discarica per lo smaltimento di idrato di calcio di II categoria, tipo B in località Vignano di Plavia nel Comune di Muggia, proposta dalla Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.A. con la planimetria datata 18 settembre 2000, non costituisce variante sostanziale, in quanto non modifica l'estensione della superficie finale dello specchio acqueo né la morfologia generale dell'area rispetto al progetto approvato.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Cella

Determinazione dirigenziale 22 febbraio 2001, n. 87. (Estratto). Deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi nel Comune di S. Dorligo della Valle - Trieste - voltura dell'autorizzazione all'esercizio da Wärtsilä NSD Italia S.p.A. a Wärtsilä Italia S.p.A.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. l'autorizzazione di cui al decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/229-TS/ESR/1595 del 23 marzo 1998 relativa a Grandi Motori Trieste S.p.A., già volturata a favore di Wärtsilä NSD Italia S.p.A., è volturata a favore di Wärtsilä Italia S.p.A. con sede a Bagnoli della Rosandra n. 334 nel Comune di S. Dorligo della Valle-Trieste;

2. (omissis)

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

PROVINCIA DI UDINE

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 6 luglio 2000, n. 312/2000. (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco, località Firmano. Proroga decreto provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti di variante, con i quali la ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è stata autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Premariacco, località Firmano;

VISTA la nota di chiarimento prot. n. 13330/96/ue/tc del 15 luglio 1996, con la quale la Provincia comunica alla ditta Prefir S.p.A. che con il provvedimento provinciale n. 34580/91 del 16 luglio 1991, in seguito all'ottemperanza dei disposti di cui all'articolo 7 dello stesso, la data di scadenza della gestione dell'impianto in oggetto è il 14 gennaio 2001;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 160 d'ordine del 30 maggio 2000 con la quale la ditta Prefir S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione di opere di variante al terzo lotto della discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi di cui sopra;

VISTA l'istanza del 19 aprile 2000, con la quale la ditta Prefir S.p.A. con sede in Povoletto, Via Pramollo

n. 6, chiede la proroga di 5 anni alla gestione della discarica di cui sopra, proroga necessaria al fine di consentire la gestione del terzo lotto e le operazioni di chiusura dell'impianto;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta di cui sopra al fine di procedere al più presto al recupero dell'area in oggetto e di prorogare per ciò l'autorizzazione alla gestione per ulteriori tre anni di cui due per il completamento e uno per la copertura finale e ciò fino al 14 gennaio 2004;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con decreto provinciale n. 34580/1991 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti di variante, con i quali la Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è stata autorizzata alla gestione di una discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Premariacco, località Firmano è prorogata per ulteriori tre anni di cui due per il completamento e uno per la copertura finale e ciò fino al 14 gennaio 2004.

(omissis)

Udine, 6 luglio 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 13 luglio 2000, n. 326/2000. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione esercizio 2^o lotto della discarica di 2^a categoria, tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995 con il quale l'Assessore regionale all'ambiente ha approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti tossici e nocivi in Comune di Cividale del Friuli, catastalmente censita al Foglio 33, Mappali 83, 85, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130, e ha autorizzato la ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto alla realizzazione delle prime due fasi funzionali della stessa;

VISTA l'ordinanza n. 01/99, prot. n. 15456/99 del 22 febbraio 1999 con la quale il Presidente della Provincia di Udine ordina di limitare le tipologie conferibili nella discarica in oggetto ai soli rifiuti non pericolosi, né putrescibili o fermentescibili, rispondenti alle caratteristiche previste dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, ciò in accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto il Gruppo Tecnico Regionale ed il Gruppo di lavoro «Firmano Pulita 98» ed impone alcune prescrizioni progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 301 d'ordine del 21 luglio 1999 con la quale si prende atto delle modifiche apportate all'impianto in oggetto, relative alle prescrizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Udine n. 01/99 del 22 febbraio 1999;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente della Provincia di Udine, n. 533/1999 del 4 agosto 1999, con la quale la ditta Gesteco S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio del 1^o lotto dell'impianto di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 422 d'ordine del 20 ottobre 1999 con la quale è stata autorizzata la realizzazione del 2^o e 3^o lotto della discarica in oggetto;

VISTA altresì l'ordinanza n. 01/2000, prot. n. 22499/00 del 10 marzo 2000 con la quale il Presidente della Provincia di Udine ha reiterato la precedente ordinanza n. 01/99, prot. n. 15456/99 del 22 febbraio 1999;

VISTA la nota del 20 giugno 2000 con la quale la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto via Pramollo n. 6, chiede l'autorizzazione all'esercizio del 2^o lotto della discarica in oggetto, come indicato al punto 6 dell'ordinanza n. 01/99, prot. n. 15456/99 del 22 febbraio 1999 e richiamato nell'ordinanza 01/2000, prot. n. 22499/00 del 10 marzo 2000;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del 2^o lotto sopra specificato dell'impianto in oggetto ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Comune di Povoletto via Pramollo n. 6, all'esercizio del 2^o lotto dell'impianto

di cui sopra, realizzato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 422 d'ordine del 20 ottobre 1999.

Art. 2

L'autorizzazione alla ditta Gesteco S.p.A. per la gestione del 2° lotto avrà durata fino al 4 agosto 2004, data di scadenza della garanzia finanziaria.

(omissis)

Udine, 13 luglio 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 13 luglio 2000, n. 327/2000. (Estratto). Ditta Danelutto S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località Campi del Torre. Proroga gestione discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto regionale n. AMB/762-UD/ESR/60 del 30 giugno 1995 con il quale veniva prorogato al 31 dicembre 1996 il termine fissato con decreto n. AMB/738-UD/ESR/60 del 13 luglio 1994, per l'ultimazione delle operazioni di smaltimento e recupero dell'area della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Udine, località «Campi del Torre», gestita dalla Società Danelutto S.r.l. con sede in Udine, via Liguria n. 349;

VISTO il proprio decreto n. 41725/96 del 9 dicembre 1996 con il quale veniva prorogato al 31 dicembre 1997, il termine fissato con il sopracitato decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/762-UD/ESR/60 del 30 giugno 1995, per l'ultimazione delle operazioni di smaltimento e recupero dell'area della discarica in oggetto;

VISTA altresì la determina n. 289 del 9 dicembre 1997 con la quale la Società ha ottenuto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione della variante per la sistemazione finale della discarica in questione;

CONSIDERATO che con il provvedimento di cui sopra la Società Danelutto S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione a gestire l'impianto in oggetto fino al 9 dicembre 2000;

VISTA l'istanza del 19 giugno 2000, con la quale la società Danelutto S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Liguria n. 349, chiede la proroga di due anni alla gestione della discarica di cui sopra, in quanto la stessa pre-

senta ancora una volumetria residua di smaltimento di circa 17.400 mc. ed al fine di procedere al completamento del recupero dell'area stessa, come previsto dal progetto approvato;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta di cui sopra al fine di procedere al più presto al recupero dell'area in oggetto e di prorogare l'autorizzazione alla gestione fino al 9 dicembre 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con provvedimento n. 289 del 9 dicembre 1997, alla Società Danelutto S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Liguria n. 349, per la gestione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Udine, località «Campi del Torre», è prorogata fino al 9 dicembre 2001.

(omissis)

Udine, 13 luglio 2000.

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 luglio 2000, n. 338/2000. (Estratto). Comune di Pulfero - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 26 giugno 2000 con la quale il Comune di Pulfero chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale, sito in Comune di Pulfero, via Capoluogo, nell'area di proprietà distinta in mappa al foglio 26 mappali 967 e 971 per una quantità complessiva annua di 1 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Pulfero, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Capoluogo, catastalmente individuato al foglio 26 mappali 967 e 971 per una quantità complessiva annua di 1 ton.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 20 luglio 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 luglio 2000, n. 353/2000. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2980-UD/ESR/34 del 27 novembre 1987, gli atti in esso richiamati, e successivi decreti di modifica e di variante, con cui si autorizzava la ditta Ifim S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria da realizzarsi in Comune di Udine, località San Gottardo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e specificatamente l'articolo 1 - lettera d) che imponeva la ricopertura dei rifiuti due volte al giorno;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 623/98 prot. n. 75410 del 23 novembre 1998 con la quale la ditta Ifim S.r.l. di Udine, è stata autorizzata a derogare, in via spe-

rimentale e per un periodo di 60 giorni, a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e pertanto a non procedere alla ricopertura dei rifiuti conferiti all'interno della discarica di 1ª categoria in Comune di Udine, località San Gottardo, due volte al giorno bensì solo alla fine della giornata lavorativa;

VISTI gli ulteriori provvedimenti provinciali n. 28/1999 del 1º febbraio 1999, n. 519/1999 del 26 luglio 1999 e n. 26/2000 del 31 gennaio 2000 con i quali la ditta Ifim S.r.l. è stata autorizzata, in via sperimentale, a ricoprire i rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa e ciò fino al 1º agosto 2000;

VISTA la richiesta del 12 luglio 2000, presentata dalla ditta Ifim S.r.l. di Udine, di trasformazione dell'autorizzazione da provvisoria a definitiva alla deroga, non essendosi verificati gli inconvenienti indicati nell'articolo 2 della determina n. 623/1998 del 23 novembre 1998 e successive, o di prorogare il periodo di prova in scadenza il 1º agosto 2000 fino al rilascio del provvedimento definitivo di cui sopra;

(omissis)

RITENUTO opportuno prorogare di ulteriori 6 mesi il periodo sperimentale per verificare il protrarsi delle condizioni operative e gestionali positive finora rilevate dalla ditta Ifim S.r.l. e, ove possibile, verificate da questa Amministrazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, si autorizza, alla ditta Ifim S.r.l. con sede in via Prefettura n. 13 - Udine, in via sperimentale per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) e cioè fino al 1º febbraio 2001, la ricopertura dei rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa.

(omissis)

Udine, 28 luglio 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 9 agosto 2000, n. 362/2000. (Estratto). Ditta Autorecuperi di Chiavacci - Liani e Pramparo S.n.c. di Codroipo - Comune di Codroipo. Proroga decreto

provinciale n. 31210/1990 del 28 agosto 1990 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 31210/1990 del 28 agosto 1990, n. 48486/1993 del 10 dicembre 1993, n. 45481/1994 del 12 ottobre 1994, n. 35722/1996 dell'11 dicembre 1996 e n. 266/1997 del 24 novembre 1997, con i quali la ditta Autorecuperi di Chiavacci - Liani e Pramparo S.n.c. di Codroipo veniva autorizzata alla gestione di un centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, lungo la SS. Pontebbana al Km. 103.200;

VISTA la richiesta della ditta Autorecuperi del 3 febbraio 2000, di rinnovo delle sopraccitate autorizzazioni in scadenza 29 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 31210/1990 del 28 agosto 1990;

(omissis)

RITENUTO, in attesa dell'entrata in vigore della normativa tecnica prevista dal decreto legislativo n. 22/1997 di prorogare l'autorizzazione in oggetto, fino al 2 marzo 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con il decreto n. 31210/1990 del 28 agosto 1990, come modificato dai successivi atti citati nelle premesse, a favore della ditta Autorecuperi di Chiavacci - Liani e Pramparo S.n.c., è prorogata fino al 2 marzo 2001.

Art. 2

Si prende atto che la localizzazione della sede anagraficamente è cambiata da S.S. Pontebbana Km. 103.220 a viale Pordenone n. 98.

(omissis)

Udine, 9 agosto 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela am-

biennale 17 agosto 2000, n. 366/2000. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa, località Privano. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati e rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i decreti del Presidente della Giunta provinciale n. 26270/1991 del 22 maggio 1991 e n. 17238/1992 del 25 marzo 1992, con i quali veniva autorizzata la ditta Petrolcarbo S.r.l. alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di oli usati nel Comune di Bagnaria Arsa, località Privano;

(omissis)

VISTI i successivi provvedimenti n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998, n. 73/1999 del 4 marzo 1999 e n. 784/1999 del 30 dicembre 1999, con i quali è stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996 e n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, con i quali la ditta Petrolcarbo S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 19 marzo 1998, di uno stoccaggio provvisorio in conto terzi, di rifiuti tossici e nocivi, come indicati nei sopraccitati provvedimenti, presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, n. 7;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 85/1998 del 17 marzo 1998, n. 72/1999 del 4 marzo 1999 e n. 783/1999 del 30 dicembre 1999, con i quali l'autorizzazione concessa con i decreti di cui sopra veniva prorogata per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 11 agosto 2000 con la quale la ditta Petrolcarbo S.r.l., ha chiesto un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2001 per gli stoccaggi provvisori di cui sopra ed ha ritirato il progetto di ri-funionalizzazione, delocalizzazione e gestione di un centro di raccolta e trattamento di rifiuti recuperabili e non, da localizzarsi in Comune di Bagnaria Arsa, per approfondire l'ipotesi relativa all'accordo di programma;

(omissis)

RITENUTA pertanto parzialmente accoglibile la proroga richiesta, e di fissare il nuovo termine di scadenza dei provvedimenti sopra citati alla data del 31 dicembre 2000, data entro la quale si presume di poter dar corso all'accordo di programma sopra descritto, anche con l'intervento dei Comuni eventualmente interessati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, le autorizzazioni concesse alla ditta Petrolcarbo S.r.l.:

1. con i decreti provinciali n. 26270/1991 del 22 maggio 1991, n. 17238/1992 del 25 marzo 1992, n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998, n. 73/1999 del 4 marzo 1999 e n. 784/1999 del 30 dicembre 1999 per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di oli usati,
2. con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996, n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, e determine provinciali n. 85/1998 del 17 marzo 1998, n. 72/1999 del 4 marzo 1999 e n. 783/1999 del 30 dicembre 1999 per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, n. 7, su terreno catastalmente individuato al Fo. 3 mapp. 182, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2000.

(omissis)

Udine, 17 agosto 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 18 agosto 2000, n. 371/2000. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido. Autorizzazione utilizzo ceneri nella discarica 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i precedenti provvedimenti autorizzativi n. 7148/1992 del 16 aprile 1992, n. 36365/1992 del 10 settembre 1992 e n. 68189/1995 del 15 dicembre 1995, con i quali la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria da realizzarsi in Comune di Campoformido;

VISTE altresì le determinazioni n. 83/1998 del 16 marzo 1998 e 109/2000 del 29 febbraio 2000 con le quali la ditta Cartiera Romanello S.p.A. è stata autorizzata ad accogliere presso la discarica di cui sopra, in aggiunta ai materiali utilizzabili per il ricoprimento giornaliero dei R.S.U., le ceneri e scorie di combustione provenienti dagli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani della Municipalizzata A.C.E.G.A.S. S.p.A. di Trieste, da Gorizia e Moraro (Gorizia), nella quantità annua massima di 35.000 ton.;

VISTA l'istanza presentata in data 13 luglio 2000 con la quale la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido, ha chiesto la modifica alla determinazione n. 83/1998 del 16 marzo 1998 al fine di poter accogliere presso l'impianto, in aggiunta ai materiali utilizzabili per il ricoprimento giornaliero dei R.S.U., ceneri e scorie di combustione provenienti dagli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani dell'intero territorio Regionale e l'abrogazione dell'articolo 2 della determina stessa, relativo all'obbligo delle analisi mensili mediante test di cessione delle ceneri in oggetto;

RITENUTO di accogliere parzialmente l'istanza in esame, denegando l'abrogazione dell'articolo 2 della determinazione n. 83/1998 del 16 marzo 1998, in quanto si ritiene necessario, a scopo cautelativo, continuare la verifica mensile sui materiali usati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Cartiera Romanello S.p.A. ad accogliere presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido, in aggiunta ai materiali utilizzabili per il ricoprimento giornaliero dei R.S.U., oltre che alle ceneri e scorie di combustione provenienti dagli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani della Municipalizzata A.C.E.G.A.S. S.p.A. di Trieste, da Gorizia e Moraro (Gorizia) anche quelle provenienti dall'intero territorio Regionale, senza che vengano variati i quantitativi ammessi e di cui all'articolo 1 della determinazione n. 83/1998.

Art. 2

Si rigetta l'istanza per la parte inerente l'abrogazione dell'articolo 2 della determinazione n. 83/1998 del 16 marzo 1998, in quanto si ritiene necessario, a scopo cau-

relativo, continuare comunque la verifica mensile sulle ceneri usate, non potendo in altro modo garantire l'omogeneità delle stesse nel futuro rispetto al passato.

(omissis)

Udine, 18 agosto 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 31 agosto 2000, n. 383/2000. (Estratto). Ditta Inner S.r.l. di San Canzian d'Isonzo - Comune di Gonars, località «Chiapponat». Proroga gestione di scarica di 2^a categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni Sindacali n. 2/94-DISCAR (n. 6264/1990 di prot.) del 19 luglio 1994 e n. 1/95-DISCAR (n. 2491 di prot.) del 3 aprile 1995, con le quali la ditta Inner S.r.l., con sede in Comune di San Canzian d'Isonzo, via del Frantoio n. 1, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2^a categoria tipo A), in Comune di Gonars, località «Chiapponat»;

VISTO il provvedimento di questa Amministrazione n. 239/1998 del 3 luglio 1998 con il quale le autorizzazioni di cui sopra sono stata prorogate al 2 marzo 2001;

VISTO il provvedimento provinciale n. 138/1999 del 2 aprile 1999 con il quale venivano individuati ed elencati i rifiuti di cui ai codici C.E.R. che possono essere conferiti nelle discariche di 2^a categoria tipo A);

Vista l'istanza del 6 giugno 2000 con la quale la ditta Inner S.r.l. richiede una proroga di cinque anni dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica in questione;

(omissis)

RITENUTO per tale motivo di prorogare il termine della gestione della discarica al 2 marzo 2006;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la gestione della discarica di 2^a categoria tipo A) au-

torizzata dal Comune di Gonars con le autorizzazioni Sindacali n. 2/94-DISCAR (n. 6264/1990 di prot.) del 19 luglio 1994 e n. 1/95-DISCAR (n. 2491 di prot.) del 3 aprile 1995, viene prorogato al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 31 agosto 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 26 settembre 2000, n. 428/2000. (Estratto). Ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Proroga precedenti determinazioni n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/92 del 3 dicembre 1992 e n. 732/1999 del 10 dicembre 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992 e n. 732/1999 del 10 dicembre 1999 con i quali la ditta R. Casini S.r.l., con sede in Tavagnacco, via Paderno, n. 3 località Feletto Umberto, è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

VISTA altresì la deliberazione n. 233 d'ordine del 2 agosto 2000 con la quale la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata ad effettuare lavori di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto in oggetto secondo un determinato programma stabilito nella deliberazione stessa;

VISTA l'istanza del 31 luglio 2000 con la quale la ditta R. Casini S.r.l. chiede il rinnovo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, delle sopraccitate autorizzazioni in scadenza il 30 settembre 2000, come indicato all'articolo 1 della determinazione n. 732/1999 del 10 dicembre 2000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza del 30 settembre 2000 di cui alla determinazione n. 732/1999 del 10 dicembre 2000, che prorogava il termine delle autorizzazioni n. 60040 dell'11 dicembre

1989 e n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992 al 30 settembre 2000, autorizzazioni rilasciate alla ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco, è ulteriormente prorogato al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 26 settembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 19 ottobre 2000, n. 465/2000. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine, via Gonars. Proroga termine previsto dalla precedente determina provinciale n. 192/2000 del 28 aprile 2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988 e successivi decreti integrativi e di variante, con i quali il Comune di Udine è stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 369/1997 del 29 dicembre 1997 e n. 12/1998 del 20 gennaio 1998, con le quali si approvava un progetto di variante e si autorizzava la ditta Daneco Tecnimont Ecologia S.p.A. di Milano a realizzare le modifiche previste all'impianto in questione;

RICHIAMATI i provvedimenti regionali citati nella sopracitata determinazione;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 399/1999 del 7 maggio 1999, con la quale si autorizzava la ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano all'esercizio provvisorio dell'impianto in questione fino al 7 gennaio 2000;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 773/1999 del 27 dicembre 1999, con la quale si prorogava il sopracitato termine fino al 30 aprile 2000;

VISTA la determinazione n. 192/2000 del 28 aprile 2000 con la quale il termine previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 773/1999 del 27 dicembre 1999, per l'esercizio provvisorio dell'impianto di cui sopra veniva rideterminato con scadenza al 31 dicembre 2000;

(omissis)

VISTA la domanda del 5 ottobre 2000 con la quale la ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. chiede, per vari motivi dovuti ad alcuni inconvenienti comparsi sulle tubazioni di aspirazione, rottura di un nastro trasportatore e alla tempistica sulle forniture dei materiali, una proroga fino al 31 dicembre 2000 per la presentazione del Certificato di Collaudo dell'impianto, prevista per il 31 ottobre 2000 con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto stesso;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta della ditta in quanto è necessario prevedere il tempo utile alla scrivente Amministrazione per l'istruttoria e l'emissione dell'atto autorizzativo all'esercizio;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Il termine previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 192/2000 del 28 aprile 2000, con la quale stabiliva che la ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano doveva presentare il Certificato di Collaudo dell'impianto in questione entro il 31 ottobre 2000, viene prorogato e rideterminato con scadenza al 15 dicembre 2000.

(omissis)

Udine, 19 ottobre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 25 ottobre 2000, n. 485/2000. (Estratto). Ditta Agriforest Soc. Coop. a r.l. di Chiusaforte - Comune di Chiusaforte. Proroga autorizzazione provinciale n. 677/1999 del 18 novembre 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento autorizzativo n. 677/1999 del 18 novembre 1999, con il quale la ditta Agriforest Soc. Coop. a r.l. con sede in Chiusaforte, via Roma n. 36, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva di 380 mc. di traversine ferroviarie da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto al foglio 62, mappali 512, 513 e 480, per una superficie di deposito pari a 100 mq., al fine di riutilizzare le stesse, previa lavorazione, per opere di sistemazione ambientale (palificate, opere miste, palizzate, briglie, paravalanghe);

VISTA l'istanza del 3 luglio 2000 con la quale la ditta Agriforest Soc. Coop. a r.l., chiede la proroga di un anno della sopracitata autorizzazione;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta di proroga visti gli esiti del controllo effettuato in data 5 ottobre 2000 dagli Agenti di Vigilanza ambientale della Provincia;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con provvedimento n. 677/1999 del 18 novembre 1999 a favore della ditta Agriforest Soc. Coop. a r.l. con sede in Chiusaforte, via Roma n. 36, per l'esercizio di operazioni di recupero di 380 mc. di traversine ferroviarie da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto al foglio 62, mappali 512, 513 e 480, per una superficie di deposito pari a 100 mq, limitatamente all'esercizio della messa in riserva (R13 di cui all'allegato C al decreto legislativo 22/1997) è prorogata fino al 18 novembre 2001, al fine di consentire alla Ditta l'esaurimento delle scorte del materiale da recuperare, stoccato nell'area in oggetto, tramite conferimento ad impianti autorizzati o sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997, per l'effettuazione delle ulteriori operazioni di recupero (R3), operazioni che potranno essere svolte anche dall'impresa in questione previo espletamento delle procedure di legge.

(omissis)

Udine, 25 ottobre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 25 ottobre 2000, n. 486/2000. (Estratto). Co-

mune di Fiumicello - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 30 maggio 2000 con la quale il Comune di Fiumicello chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e da oli da motore, trasmissioni e ingranaggi, stoccaggio da effettuarsi presso l'ecopiazzola comunale, sita in Comune di Fiumicello, Via Brancolo, nell'area di proprietà distinta dalle porzioni di particelle PC 1851/50 e 1851/49 F.M. 7/8, per una quantità complessiva annua di 2,3 ton. per gli accumulatori al piombo e 0,9 ton. per altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Fiumicello, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli da motori, trasmissioni e ingranaggi derivanti dall'attività del Comune, stoccaggio da effettuarsi presso l'ecopiazzola comunale sita in via Brancolo, nell'area di proprietà distinta dalle porzioni di particelle PC 1851/50 e 1851/49 F.M. 7/8, per una quantità complessiva annua di 2,3 ton. per gli accumulatori al piombo e 0,9 ton. per gli oli di cui sopra.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 25 ottobre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 31 ottobre 2000, n. 497/2000. (Estratto). Comune di Artegna - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 25 settembre 2000 con la quale il Comune di Artegna chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune sita in Via Montenars e catastalmente distinta al foglio 4 mapp. 1032, per una quantità complessiva annua di 2 ton.;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente l'istanza in oggetto autorizzando l'operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, escludendo, in quanto non consentito dalla normativa, la possibilità del conferimento dei rifiuti di cui trattasi da parte dei privati cittadini che, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, non possono in ogni caso procedere in proprio alla sostituzione delle batterie;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Artegna, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune stesso, sita in Via Montenars e catastalmente distinta al Fo. 4 mapp. 1032, per una quantità complessiva annua di 2 ton..

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 31 ottobre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 2 novembre 2000, n. 501/2000. (Estratto). Ditta Eco Felix S.p.A. di Udine - Comune di Pozzuolo del Friuli. Revoca articolo 3 della determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 e rideterminazione termini per la gestione discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri provvedimenti n. 23810/1990 del 1º agosto 1990, n. 16616/1994 del 6 aprile 1994, n. 24118/1995 del 26 aprile 1995, n. 55880/1995 del 28 settembre 1995, determinazione 1/1998 del 12 gennaio 1998 e determinazione n. 680/1998 del 12 dicembre 1998 con i quali si autorizzava la ditta Praedium Ecologica s.r.l. di Pradamano alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pozzuolo del Friuli;

VISTA altresì la determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 con la quale sono stati volturati gli atti autorizzativi relativi alla discarica in oggetto dalla ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla ditta Eco Felix S.p.A. di Udine e, al fine di conformare le scadenze di tali atti ai dettati dell'articolo 57, 3º comma, del decreto legislativo 22/1997, è stata fissata la data del 2 marzo 2001 come scadenza delle autorizzazioni, inerenti le attività in essere;

VISTA l'istanza del 24 giugno 2000 del Comitato contro la discarica di Carpeneto, con la quale vengono richieste informazioni tecniche sulla reale necessità del permanere dell'apertura della discarica e l'immediata sospensione della proroga qualora il dato dell'attuale ricezione palesi il fine capzioso di un'apertura forzatamente protratta;

(omissis)

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'articolo 3 della determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 e di rideterminare il termine previsto nello stesso al 31 dicembre 2000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Viene revocato l'articolo 3 della determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 e il termine imposto con lo stesso, del 2 marzo 2001, per la gestione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pozzuolo del Friu-

li, della ditta Eco Felix S.p.A. di Udine, viene rideterminato al 31 dicembre 2000.

(omissis)

Udine, 2 novembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 6 novembre 2000, n. 505/2000. (Estratto). Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano - Comune di Manzano. Proroga esercizio provvisorio sperimentale dell'impianto di termodistruzione rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri precedenti atti autorizzativi n. 22/1998 del 27 gennaio 1998, n. 95/1998 del 24 marzo 1998, deliberazione n. 296 d'ordine del 21 luglio 1999, deliberazione n. 215 d'ordine del 13 luglio 2000 e determinazione n. 334/2000 del 19 luglio 2000, con i quali la ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali destinati all'incenerimento con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, impianto da realizzarsi in Comune di Manzano, su terreno catastalmente individuato al Fo. 18 mapp. 276;

VISTA l'istanza del 10 ottobre 2000 con al quale la ditta chiede la proroga di circa due mesi e quindi fino al 31 gennaio 2001, dell'esercizio provvisorio sperimentale dell'impianto in oggetto, la cui durata è indicata in un anno nella deteminazione autorizzativa n. 22/1998 del 27 gennaio 1998;

(omissis)

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di concedere alal Ditta la proroga di circa due mesi e quindi fino al 31 gennaio 2001, dell'esercizio provvisorio sperimentale dell'impianto in oggetto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa di concedere

alla ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A., con sede in Via del Cristo 60, Comune di Manzano la proroga fino al 31 gennaio 2001, dell'esercizio provvisorio sperimentale dell'impianto in oggetto.

(omissis)

Udine, 6 novembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 7 novembre 2000, n. 506/2000. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Presa atto modifica al programma di ricopertura provvisoria della discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna;

(omissis)

VISTA la nota del 4 settembre 2000 con la quale la Comunità Collinare del Friuli comunica una modifica al programma di ricopertura provvisoria della discarica di 1ª categoria - 3º lotto sita in Comune di Fagagna;

(omissis)

RITENUTO di prendere atto della modifica richiesta, in quanto la stessa non compromette assolutamente le finalità tecniche previste, e consente di risolvere più razionalmente il problema del ripristino della funzionalità del pozzo spia;

(omissis)

DETERMINA

di prendere atto della modifica al programma di ricopertura provvisoria della discarica di 1ª categoria - 3º lotto sita in Comune di Fagagna, come richiesto dalla Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano.

(omissis)

Udine, 7 novembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 10 novembre 2000, n. 524/2000. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. - Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel territorio al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta del Comune di Cividale del 25 settembre 2000, tendente ad ottenere l'assenso di questa Amministrazione alla possibilità di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti sul proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana;

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Art. 2

Si conferma che il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fino al 31 dicembre 2000, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel proprio territorio agli impianti di smaltimento rifiuti del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 10 novembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 24 novembre 2000, n. 579/2000. (Estratto). Ditta Valerio S.r.l. di Torviscosa - Comune di Tapogliano, località «Mlaca». Autorizzazione all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 326 d'ordine del 26 ottobre 2000, con la quale alla ditta Valerio S.r.l. con sede in via Roma, n. 5/c Comune di Torviscosa, è stato approvato il progetto e autorizzata la realizzazione di una discarica di 2ª categoria tipo A) sita in località «Mlaca», Comune di Tapogliano, intervento

da effettuarsi su area catastalmente individuata al foglio 2, mappale 155/1, per una capacità complessiva di mc. 34284;

VISTA l'istanza del 9 novembre 2000 con la quale la ditta Valerio S.r.l. chiede l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Valerio S.r.l. con sede Via Roma, n. 5/c, Comune di Torviscosa, all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A) sita in località «Mlaca», Comune di Tapogliano, su area catastalmente individuata al foglio 2, mappale 155/1, per una capacità complessiva di mc. 34284.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione alla ditta Valerio S.r.l. è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 24 novembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 1 dicembre 2000, n. 603/2000. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campofornido - Comune di Basiliano, località «Braidà». Autorizzazione all'esercizio dei due lotti funzionali della discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1558/UD/ESR/152 del 17 settembre 1986, con il quale la S.p.A. Cartiera Romanello è stata autorizzata a costruire e gestire una discarica di 1ª categoria nel Comune di Basiliano, località «Braida», nell'area distinta in catasto al foglio 28, mappali n. 131, 132, 228 e 229;

VISTA l'istanza del 20 ottobre 1999 con la quale la ditta Cartiera Romanello, chiede oltre che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di cui sopra anche l'autorizzazione alla gestione dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 280 d'ordine del 28 settembre 2000 con la quale alla ditta Cartiera Romanello S.p.A. con sede a Basaldella di Campoformido, via della Roggia, n. 71, è stato approvato il progetto ed autorizzata la costruzione, in due lotti funzionali, di una discarica di 2ª categoria tipo B) in ampliamento all'esistente discarica di 1ª categoria sita in Comune di Basiliano, e sistemazione finale dell'intera area catastalmente individuata al foglio 28, mappali 128, 129, 724, 131, 268, 583, 584, 140, 230, 255, 281, 726, 838, 840, 842 e 729, per una capacità complessiva di mc. 197.000

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Cartiera Romanello S.p.A. con sede a Basaldella di Campoformido, via della Roggia, n. 71, all'esercizio dei due lotti funzionali, della discarica di 2ª categoria tipo B) in ampliamento all'esistente discarica di 1ª categoria sita in Comune di Basiliano, e sistemazione finale dell'intera area catastalmente individuata al foglio 28, mappali 128, 129, 724, 131, 268, 583, 584, 140, 230, 255, 281, 726, 838, 840, 842 e 729, per una capacità complessiva di mc. 197.000. Il passaggio all'esercizio del secondo lotto funzionale potrà avvenire solo dopo aver iniziato il recupero del precedente lotto secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, lettera t).

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione all'esercizio del primo lotto funzionale di cui sopra è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 1 dicembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 11 dicembre 2000, n. 638/2000. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Autorizzazione piano lavori di ripristino del pozzo spia della discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna;

(omissis)

VISTA la nota del 30 ottobre 2000 con la quale la Comunità Collinare del Friuli chiedeva il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino del pozzo spia della discarica e l'autorizzazione ad interrompere le attività svolte in ottemperanza alle prescrizioni del punto 1) della diffida n. 25/2000, limitatamente al periodo necessario per l'esecuzione dell'attività di demolizione;

RITENUTO di autorizzare quanto richiesto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il piano dei lavori di ripristino del pozzo spia della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna, presentato dalla Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano. I lavori dovranno iniziare entro dicembre 2000 e terminare entro giugno 2001.

(omissis)

Udine, 11 dicembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 15 dicembre 2000, n. 664/2000. (Estratto). Ditta LIF - Linee Industriali Forniture S.p.A. di Pradamano - Comune di Remanzacco, loc. Cerneglons. Proroga termine per sistemazione finale del 1° lotto della discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento del Comune di Remanzacco n. 4893/1989 del 29 novembre 1990 con il quale la ditta LIF - Linee Industriali Forniture S.r.l. di Pradamano veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) per materiali inerti nel medesimo Comune, località Cerneglons;

VISTO il provvedimento di questa Amministrazione n. 301/1998 del 14 agosto 1998 con il quale l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla ditta LIF S.p.A. di Pradamano;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 457/1999 del 7 giugno 1999, con la quale si fissava il termine per la sistemazione finale del 1° lotto della discarica in questione al 17 giugno 2000;

VISTO l'ulteriore provvedimento del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 280/2000 del 9 giugno 2000 con il quale il termine di cui sopra veniva prorogato al 17 dicembre 2000;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la ditta LIF S.p.A. richiede una ulteriore proroga di sei mesi dei tempi di sistemazione delle zone esaurite a partire dalla scadenza del termine del 17 dicembre 2000, limitatamente alla fase della piantumazione delle specie arbustive previste dal progetto;

(omissis)

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di accogliere parzialmente l'istanza in oggetto e quindi di prorogare il termine della sistemazione finale al 2 marzo 2001, in quanto si ritengono congrue le motivazioni adottate dalla ditta;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la sistemazione finale del 1° lotto limitatamente alla fase della piantumazione delle specie arbustive previste dal progetto, della discarica di 2ª categoria tipo A), au-

torizzata dal Comune di Remanzacco con il provvedimento n. 4893/1989 del 29 novembre 1990, viene prorogato al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 15 dicembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 dicembre 2000, n. 688/2000. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine, via Gonars. Proroga termine per l'esercizio provvisorio dell'impianto di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988 e successivi decreti integrativi e di variante, con i quali il Comune di Udine è stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 369/1997 del 29 dicembre 1997 e n. 12/1998 del 20 gennaio 1998, con le quali si approvava un progetto di variante e si autorizzava la ditta Daneco Tecnimont Ecologia S.p.A. di Milano a realizzare le modifiche previste all'impianto in questione;

RICHIAMATI i provvedimenti regionali citati nella sopraccitata determinazione;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 399/1999 del 7 maggio 1999, con la quale si autorizzava la ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano all'esercizio provvisorio dell'impianto in questione fino al 7 gennaio 2000;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 773/1999 del 27 dicembre 1999, con la quale si prorogava il sopraccitato termine fino al 30 aprile 2000;

VISTA la determinazione n. 192/2000 del 28 aprile 2000 con la quale il termine previsto dalla determinazio-

ne del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 773/1999 del 27 dicembre 1999, per l'esercizio provvisorio dell'impianto di cui sopra veniva rideterminato con scadenza al 31 dicembre 2000;

(omissis)

VISTA l'ulteriore determinazione n. 465/2000 del 19 ottobre 2000 dalla quale risulta che il termine previsto dal provvedimento del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 192/2000 del 28 aprile 2000, per la presentazione del Certificato di Collaudo dell'impianto in questione, viene prorogato e rideterminato con scadenza al 15 dicembre 2000;

VISTA l'istanza del 14 dicembre 2000 con la quale la ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. chiede la proroga per l'esercizio provvisorio rideterminandola al 31 marzo 2001, a causa degli ordini di servizio numeri 03 e 04 emessi dalla Commissione di Collaudo in data 20 agosto 2000, con i quali veniva disposta la rimozione dell'intera rete di tubazioni a soffitto presente in aia primaria ed il conseguente rifacimento, oltre alla messa in pristino del trasportatore a redler CT& con nuovi componenti ed apparecchiature;

(omissis)

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta della ditta e di rideterminare i termini per l'esercizio provvisorio dell'impianto al 2 marzo 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa il termine per l'esercizio provvisorio dell'impianto in oggetto alla ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano viene prorogato e rideterminato con scadenza al 2 marzo 2001.

Art. 2

Il Certificato di collaudo funzionale dell'impianto dovrà pervenire entro la data del 20 febbraio 2001 al fine di consentire alla Provincia l'emissione della eventuale autorizzazione all'esercizio definitiva.

(omissis)

Udine, 20 dicembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela am-

biennale 22 dicembre 2000, n. 694/2000. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa, località Privano. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati e rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i decreti del Presidente della Giunta provinciale n. 26270/1991 del 22 maggio 1991 e n. 17238/1992 del 25 marzo 1992, con i quali veniva autorizzata la ditta Petrolcarbo S.r.l. alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di oli usati nel Comune di Bagnaria Arsa, località Privano;

(omissis)

VISTI i successivi provvedimenti n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998, n. 73/1999 del 4 marzo 1999 e n. 784/1999 del 30 dicembre 1999, con i quali è stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996 e n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, con i quali la ditta Petrolcarbo S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 19 marzo 1998, di uno stoccaggio provvisorio in conto terzi, di rifiuti tossici e nocivi, come indicati nei sopracitati provvedimenti, presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, n. 7;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 85/1998 del 17 marzo 1998, n. 72/1999 del 4 marzo 1999 e n. 783/1999 del 30 dicembre 1999, con i quali l'autorizzazione concessa con i decreti di cui sopra veniva prorogata per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

(omissis)

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente n. 366/2000 del 17 agosto 2000 di proroga delle autorizzazioni concesse;

VISTA l'istanza presentata in data 4 dicembre 2000 con la quale la ditta Petrolcarbo S.r.l. chiede un'ulteriore proroga delle autorizzazioni in essere fino alla data di

inizio del rinnovo dell'autorizzazione e cioè dal 1° gennaio 2001 al 1° marzo 2001, qualora, entro il 31 dicembre 2000 non si giunga al rinnovo delle autorizzazioni;

(omissis)

RITENUTA pertanto accoglibile la proroga richiesta, e di fissare il nuovo termine di scadenza dei provvedimenti sopra citati alla data del 1° marzo 2001, data entro la quale si presume di poter dar corso all'accordo di programma sopra descritto, anche con l'intervento dei Comuni eventualmente interessati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, le autorizzazioni concesse alla ditta Petrolcarbo S.r.l.

1. con i decreti provinciali n. 26270/1991 del 22 maggio 1991, n. 17238/1992 del 25 marzo 1992, n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998, n. 73/1999 del 4 marzo 1999, n. 784/1999 del 30 dicembre 1999 e n. 366/2000 del 17 agosto 2000 per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di oli usati,
2. con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996, n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, e determine provinciali n. 85/1998 del 17 marzo 1998, n. 72/1999 del 4 marzo 1999, n. 783/1999 del 30 dicembre 1999 e n. 366/2000 del 17 agosto 2000 per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, n. 7, su terreno catastalmente individuato al Fo. 3 mapp. 182, sono ulteriormente prorogate fino al 1° marzo 2001.

(omissis)

Udine, 22 dicembre 2000

dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 696/2000. (Estratto). Consorzio A & T 2000 - Servizi Comunali Associati di Codroipo. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta dell'A & T 2000 - Servizi comunali associati del 6 dicembre 2000, tendente ad ottenere l'assenso di questa Amministrazione alla possibilità di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio dei comuni consorziati di Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Lestizza Martignacco, Moimacco Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, Sedegliano, Varmo, Corno di Rosazzo e Premariacco al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana;

(omissis)

ACCERTATO che l'impianto di Udine è in fase di messa a regime fino alla data del 2 marzo 2001, data entro la quale si prevede il rilascio dell'autorizzazione definitiva per l'esercizio dell'impianto medesimo;

RITENUTO di concedere la deroga di cui all'articolo 10 delle Norme generali del PPSR fino al 2 marzo 2001, in parziale accoglimento di questa richiesta;

(omissis)

DETERMINA

L'A & T 2000 - Servizi comunali associati è autorizzato fino al 2 marzo 2001, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti sul territorio dei comuni consorziati di Basiliano, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Lestizza Martignacco, Moimacco Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, Sedegliano, Varmo, Corno di Rosazzo e Premariacco al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2000

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
Claudia Silvestro

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 697/2000. (Estratto). Comune di Manzano. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta del Comune di Manzano del 12 dicembre 2000, tendente ad ottenere l'assenso di questa Amministrazione alla possibilità di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti sul proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana;

(omissis)

ACCERTATO che l'impianto di Udine è in fase di messa a regime fino alla data del 2 marzo 2001, data entro la quale si prevede il rilascio dell'autorizzazione definitiva per l'esercizio dell'impianto medesimo;

RITENUTO di concedere la deroga di cui all'articolo 10 delle Norme Generali del PPSR fino al 2 marzo 2001, in parziale accoglimento di questa richiesta;

(omissis)

DETERMINA

Il comune di Manzano è autorizzato fino al 2 marzo 2001, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2000

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
Claudia Silvestro

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 28 dicembre 2000, n. 698/2000. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Mortegliano, località «Braiduzzis». Proroga precedente decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 e successivi provvedimenti autorizzativi, per discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio precedente decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 con cui la ditta Gesteco S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Mortegliano, località Braiduzzis;

VISTO la propria determinazione n. 628/1998 del 24 novembre 1998 con il quale la precitata autorizzazione veniva prorogata al 31 dicembre 1999;

VISTO l'ulteriore provvedimento del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 661/1999 dell'8 novembre 1999 con il quale il termine di cui sopra veniva prorogato al 31 dicembre 2000;

VISTA la domanda del 28 novembre 2000 con la quale la ditta in questione chiede la proroga di due mesi della data di scadenza dei provvedimenti in essere, allo scopo di completare i lavori di chiusura e sistemazione finale dell'impianto in oggetto;

VISTO altresì il provvedimento del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 684/2000 del 20 dicembre 2000 con il quale veniva respinta la sopracitata istanza;

VISTA la nota di chiarimento e richiesta di riesame della pratica in oggetto, trasmessa dalla ditta Gesteco S.p.A. in data 21 dicembre 2000, con la quale specifica che la proroga richiesta inerisce esclusivamente al completamento dei lavori di chiusura e sistemazione finale dell'impianto, consistenti nell'ultimazione della posa in opera della terra e della piantumazione delle essenze arbustive come previsto dal progetto approvato, allegando alla nota stessa copia della comunicazione di fine attività di smaltimento e inizio lavori di sistemazione finale e chiusura della discarica, già trasmessa alla Provincia di Udine con raccomandata del 4 settembre 2000;

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte di accogliere l'istanza in oggetto e quindi di prorogare il termine della sistemazione finale al 28 febbraio 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La durata del decreto n. 36670/1991 del 2 agosto 1991 e successivi provvedimenti autorizzativi richiamati nelle premesse del presente atto con i quali la ditta Gesteco S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Mortegliano, località Braiduzzis, vengono prorogati, al solo fine di effettuare i lavori di chiusura e sistemazione finale dell'impianto in oggetto, fino al 28 febbraio 2001.

Art. 2

È fatto divieto di conferire rifiuti in discarica.

(omissis)

Udine, 28 dicembre 2000

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
Claudia Silvestro

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 29 dicembre 2000, n. 713/2000. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Cividale del Friuli prot. 33491 del 20 dicembre 2000 di richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2001 dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana, come precedentemente autorizzato da questa Amministrazione con nota prot. n. 72128 del 26 settembre 2000 e determinazione n. 524/2000 del 10 novembre 2000;

(omissis)

ACCERTATO che l'impianto di Udine è in fase di messa a regime fino alla data del 2 marzo 2001, data entro la quale si prevede il rilascio dell'autorizzazione definitiva per l'esercizio dell'impianto medesimo;

RITENUTO di concedere la deroga di cui all'articolo 10 delle Norme generali del PPSR fino al 2 marzo 2001, in parziale accoglimento di questa richiesta;

(omissis)

DETERMINA

Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fino al 2 marzo 2001, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 29 dicembre 2000

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Claudia Silvestro

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale 29 dicembre 2000, n. 715/2000. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli - Comune di Cividale del Friuli, località «Murà». Proro-

ga decreto sindacale n. 87/1993 del 1° giugno 1993 e provvedimenti provinciali n. 219/1998 del 19 giugno 1998, n. 431/1999 del 26 maggio 1999 e n. 268/2000 del 6 giugno 2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto sindacale n. 87/1993 prot. n. 14996/92 del 1° giugno 1993, con il quale veniva autorizzata la ditta Busolini Lorenzo alla realizzazione e gestione di una discarica di 2^a categoria tipo A) in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà»;

VISTO il provvedimento provinciale n. 138/1999 del 2 aprile 1999 con il quale venivano individuati ed elencati di rifiuti di cui ai codici C.E.R. che possono essere conferiti nelle discariche di 2^a categoria tipo A);

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio tutela ambiente n. 219/1998 del 19 giugno 1998, n. 431/1999 del 26 maggio 1999 e n. 268/2000 del 6 giugno 2000 con le quali si prorogava al 31 dicembre 2000 la gestione del suddetto impianto;

VISTA l'istanza del 14 novembre 2000 con la quale la ditta Busolini Lorenzo, chiede un'ulteriore proroga di sei mesi alla gestione della discarica di cui sopra, in quanto la stessa non è completamente esaurita, avendo a disposizione una capacità residua di circa mc. 210, ed al fine di procedere al completamente del recupero dell'area stessa come da elaborati di progetto approvati;

(omissis)

RITENUTO, per le motivazioni sovraesposte e per la limitata potenzialità residua della discarica in oggetto, di accogliere solo in parte l'istanza in questione e di prorogare l'autorizzazione concessa per la gestione fino al 2 marzo 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con decreto sindacale n. 87/1993 prot. n. 14996/92 del 1° giugno 1993 e successivi provvedimenti di questa Provincia n. 219/1998 del 19 giugno 1998, n. 431/1999 del 26 maggio 1999 e n. 268/2000 del 6 giugno 2000, a favore della ditta Busolini Lorenzo, con sede in Comune di Cividale del Friuli, viale Trieste n. 106, per la gestione della discarica di 2^a categoria tipo

A) ubicata in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà», è ulteriormente prorogata fino al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 29 dicembre 2000

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
Claudia Silvestro

**AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»**

UDINE

Graduatoria della pubblica selezione, per chiamata diretta, per titoli ed esami a n. 2 posti di Operatore tecnico specializzato elettricista impiantista manutentore - Categoria BS).

Con deliberazione del Direttore generale n. 112 del 16 febbraio 2001 è stata approvata la graduatoria della pubblica selezione, per titoli ed esami, a n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - elettricista impiantista manutentore categoria Bs), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Candidati	Data nascita	Totale /100
1)	Viola Roberto	20/04/1965	77,155/100
2)	Bulfonti Enzo	29/06/1962	74,605/100
3)	Coren Gianni	29/05/1968	73,050/100
4)	Pinatti Ugo	16/11/1965	68,000/100
5)	Marotta Erminio	05/02/1963	66,700/100
6)	Paolini Valter	13/09/1969	63,950/100
7)	Fasano Alessio	23/04/1971	62,525/100
8)	Sfiligoi Jorge Luis	09/10/1967	62,250/100
9)	Serafini Franco	25/12/1969	50,570/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare all'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli.

Con deliberazione del Direttore generale n. 113 del 16 febbraio 2001 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di Di-

rigente amministrativo da assegnare all'Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Candidati	Data nascita	Totale /100
1)	Bergagna dott. Stefano	02/01/1966	80,333/100
2)	Scendrate dott.ssa Renza	11/09/1965	79,792/100
3)	Bravo dott. Antonio	09/07/1966	73,625/100
4)	Gubian dott.ssa Maria Dolores	18/08/1964	67,730/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di Operatore professionale sanitario - Ostetrica - Categoria C.

Con deliberazione del Direttore generale n. 114 del 16 febbraio 2001 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 2 posti di operatore professionale sanitario - ostetrica cat. C), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Candidati	Data nascita	Totale /100
1)	Lattaruli Angela Maria	31/12/1967	46,350/100
2)	Greco Maria Grazia	07/09/1975	44,600/100
3)	Toniutti Elena	19/08/1978	39,250/100
4)	Ermacora Sara	15/03/1977	38,500/100
5)	Fuccio Francesca	10/03/1977	38,000/100
6)	Basso Brusa Tania	31/03/1975	34,750/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Roberto Ferri

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche).

Con deliberazione del Direttore generale n. 115 del 16 febbraio 2001 è stata approvata la graduatoria del

pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile (area medica e delle specialità mediche), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Candidati	Data nascita	Totale /100
1)	Vannucchi dr.ssa Lucia	21/06/1959	82,700/100
2)	Zanetti dr.ssa Rossella	18/01/1957	73,900/100
3)	Bin dr. Franco	03/09/1963	67,600/100
4)	Antonacci dr. Roberto	10/07/1963	58,400/100

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA (Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 28 posti di Operatore professionale sanitario - Infermiere, Cat. C, riservato a categorie disabili.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle Politiche del personale n. 171 del 20 febbraio 2001 è indetto, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 28 posti di Operatore professionale sanitario - infermiere.

- Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Operatore professionale sanitario - infermiere
- Categoria: C.

I cennati posti sono riservati alle sottoindicate categorie di disabili:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni, elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

- b) alle persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- c) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1/1997 del 15 luglio 1997.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione.

- a) diploma di Infermiere professionale;
- b) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- c) appartenenza alla categoria dei disabili.

Prove d'esame (articolo 83, D.M. Sanità 30 gennaio 1982)

- a) *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla Commissione, attinente alla materia oggetto del concorso;
- b) *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

La normativa generale dei concorsi è riportata in calce.

—————

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Categoria C.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle politiche del personale n. 176 del 20 febbraio 2001 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

- Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Categoria: C.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1/1997 del 15 luglio 1997.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1° comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME**

Requisiti specifici di ammissione.

- a) diploma di diploma di scuola speciale universitaria per Tecnico di laboratorio medico; ovvero, attestato di corso di abilitazione per Tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto 3, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. sanità 30 gennaio 1982.

Prove d'esame (articolo 83, D.M. Sanità 30 gennaio 1982)

- a) *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla Commissione, attinente alla materia oggetto del concorso;
- b) *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.M. Sanità 30 gennaio 1982)

1 - Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane e valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella vigente dotazione organica aziendale.

2 - Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso

dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità specifica per la funzione di infermiere:
l'accertamento di detta idoneità - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i servizi sanitari prima dell'immissione in servizio.
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);
- g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

- h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso compreso il numero telefonico, se esistente, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare;
- l) il diritto a partecipare al concorso riservato ai disabili, indicando tutti gli estremi dei relativi documenti probatori.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (settemilacinquecento), in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).
- documentazione attestante il diritto alla partecipazione al concorso riservato ai disabili;
- certificazione di iscrizione all'Albo professionale degli infermieri professionali;
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazio-

ne professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitario presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (articolo 21 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di pre-

sentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge n. 15/1968. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti attuativi della legge stessa, tra cui il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, i tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 26 della citata legge n. 15/1968 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vi-

genti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare agli articoli 77 e 83.

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: punti 25;

b) titoli accademici, di studio e pubblicazioni: punti 15;

c) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta almeno punti 13,500 su punti 25.

La valutazione dei titoli, per i presenti alla prova scritta, precede la valutazione della stessa.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso.

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Ialmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale».

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del centro di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» dell'Azienda per i servizi sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dal combinato disposto degli articoli 78 e 82 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, nonché dall'articolo. 1, punto 9), della legge 4 aprile 1991, n. 111, e dal D.P.R. 483/1997.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione con l'indicazione del punteggio assegnato ai titoli e voto riportato nella prova scritta.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i servizi sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguiti nella partecipazione allo stesso:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- 3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
- 4) certificato del godimento dei diritti politici;
- 5) certificato generale del Casellario giudiziale;
- 6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso;
- 7) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 8 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i servizi sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dall'articolo 18 del D.M. sanità 30 gennaio 1982, dall'articolo 18, comma 1, punto f) del decreto legislativo 502/1992 e dagli articoli 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1° settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
Azienda per i servizi sanitari
n. 5 «Bassa Friulana»
Via Natisone - 33057 Palmanova

..l.. sottoscritt... ..

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. posto/i di
bandito il n.

A tal fine, sotto propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a il ;
- di risiedere a , via , n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: conseguito il presso ;
- di essere iscritt... all'Albo professionale di ;
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 - sig.
 - via/piazza n.
 - telefono n.
 - cap. n. città

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data,

(Firma autografa non autenticata)

.

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo:

1° Trani Gabriella	punti 82,407/100
2° Martellosi Paola	punti 72,260/100
3° Riul Lorena	punti 61,590/100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, decorre il termine di efficacia della graduatoria.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI PAGNACCO

(Udine)

Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo determinato (un anno) di un posto di Istruttore tecnico - 6^a qualifica funzionale - Area tecnica e tecnica-manutentiva.

Il Comune di Pagnacco ha indetto concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo determinato (un anno) di istruttore tecnico VI qualifica funzionale ex D.P.R. 333/1990 - Area tecnica e tecnica manutentiva. È richiesto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato al 30 aprile 2001.

Copia del bando e suoi allegati può essere ritirata presso l'Ufficio di Segreteria Comunale (telefono 0432/660593) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Mariangela Della Marina
